



**FIDIMPRESA
FRIULVNETO**

**Modello di organizzazione, gestione e
controllo per la prevenzione
dei reati**

Parte speciale

(art. 6 d. lgs. n. 231/2001)

Aggiornamenti del documento

Versione	Data approvazione delibera Cda	Note
00	03.09.2015	
01	26.10.2016	
02	28.01.2019	
03	23.09.2019	
04	24.02.2020	
05	27.09.2020	
06	24.01.2022	
07	20.03.2023	
08	24.07.2023	
09	27.05.2025	Aggiornamento inerente la nuova configurazione del Confidi Fidimpresa Friulveneto S.c.p.A.

Sommario

I. PREMESSA	6
1.1 Categorie di reati rilevanti	6
1.2 Procedure aziendali	7
1.3 Sistema delle deleghe e dei poteri di firma, regolamento di spesa	9
1.3.1 In generale	9
1.3.2 Deleghe	9
1.3.3 Poteri di firma	9
1.3.4 Gestione delle risorse finanziarie: regolamento di spesa	9
II. A - REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	10
2.1 Repertorio dei reati ed individuazione delle aree e funzioni aziendali a rischio....	10
2.1.1 Art. 316-bis c.p. Malversazione in danno dello Stato	10
2.1.2 Art. 316-ter c.p. Indebita percezione di erogazioni pubbliche in danno dello Stato o dell'Unione Europea	11
2.1.3 Art. 640 c.p. comma 2 n.1 Truffa ai danni dello Stato	12
2.1.4 Art. 640-bis Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ...	13
2.1.5 Art. 640-ter Frode informatica	13
2.1.6 Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione	15
2.1.7 Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio	16
2.1.8 Art. 319-quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità	16
2.1.9 Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio	17
2.1.10 Art. 321 c.p. Pene per il corruttore	17
2.1.11 Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione	17
2.1.12 Art. 346 bis c.p. Traffico di influenze illecite	18
2.2 Sintesi delle attività sensibili nella Società	19
2.3 Il sistema dei controlli.	20
2.3.1 Standard di controllo fissi	20
2.3.2 Standard di controllo	21
2.3.3 Altri standard di controllo specifici	21
III B - REATI IN MATERIA DI CRIMINI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI RICHIAMATI DALL'ART. 24-bis DEL D.LGS. 231/2001.	24
3.1 Premessa	24
3.2 Repertorio dei reati ed individuazione delle aree e funzioni aziendali a rischio	24
3.2.1 Art. 615 ter del codice penale Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	24
3.2.2 Art. 615 quater del c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici	25
3.2.3 Art. 615 quinquies del codice penale	26
Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	26
3.2.4 Art. 617 quater del codice penale	27
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	27
3.2.5 Art. 617 quinquies del codice penale	28
Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche	28
3.2.6 Art. 635 bis del codice penale	28
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	28

3.2.7 Art. 635 ter del codice penale.....	29
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità	29
3.2.8 Art. 635 quater del codice penale.....	30
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici.....	30
3.2.9 Art. 635 quinquies del codice penale	30
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.....	30
3.2.109 Art. 629 comma 3 del codice penale Estorsione informatica	31
3.3 Attività sensibili nella Società.....	31
3.4 Il sistema dei controlli	31
IV. C - REATI SOCIETARI	34
4.1 Premessa	34
4.2 Repertorio dei reati ed individuazione delle aree e funzioni aziendali a rischio....	34
4.2.1 Art. 2621 cod. civ. False comunicazioni sociali.....	34
4.2.2 Art. 2621 - bis Fatti di lieve entità	36
4.2.3 Art. 2626 cod. civ. Indebita restituzione dei conferimenti.....	37
4.2.4 Art. 2635 del cod. civ. Corruzione tra privati.....	37
4.2.5 Art. 2636 cod. civ. Illecita influenza sull'assemblea	38
4.2.6 Art. 2638 cod. civ. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	39
4.2.7 Art. 2635 – bis del cod. civ. Istigazione alla corruzione tra privati	40
4.3 Attività sensibili nella Società	41
4.4 Il sistema dei controlli	41
V. D - REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE RICHIAMATI DALL'ART. (art. 25-quinquies del d.lgs 231/2001)	43
5.1 Premessa	43
5.2 Repertorio dei reati ed individuazione delle aree e funzioni aziendali a rischio....	43
5.2.1 Reati finalizzati alla repressione della tratta di persone.	43
5.2.2 Reati finalizzati alla repressione della pedofilia.	44
5.2.3 Reati finalizzati alla repressione del caporalato	45
5.3 Attività sensibili nella Società	46
5.4 Il sistema di controlli	46
5.4.1 Principi generali di comportamento ad evitare contatti con reclutatori o ferme di "caporalato"	47
VI. E - REATI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO RICHIAMATI DALL'ART. 25-septies DEL D.LGS. 231/2001.....	48
6.1 Premessa	48
6.2 Repertorio dei reati ed individuazione delle aree e funzioni aziendali a rischio	48
6.2.1 Art. 589 del codice penale Omicidio colposo	48
6.2.2 Art. 590 del codice penale Lesioni personali colpose	49
6.3 Attività sensibili nella Società.....	50
6.4 Il sistema dei controlli	51
VII. F - REATI IN MATERIA DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHE' AUTORICICLAGGIO RICHIAMATI DALL'ART 25 OCTIES DEL D.LGS 231/2001	54
7.1 Premessa	54
7.2 Repertorio dei reati ed individuazione delle aree e funzioni aziendali a rischio	55
7.2.1 Art. 648 del codice penale Ricettazione	55
7.2.2 Art. 648 bis del codice penale Riciclaggio	56

7.2.3 Art. 648 ter Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	57
7.2.4 Art. 648 bis - 1 Autoriciclaggio	58
7.3 Attività sensibili nella Società.....	59
7.4 Il sistema dei controlli	59
VIII. G - REATI IN TEMA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE RICHIAMATI DALL'ART. 25- novies DEL D.LGS. 231/2001.	61
8.1 Premessa	61
8.2 Repertorio dei reati ed individuazione delle aree e funzioni aziendali a rischio	61
8.2.1 Art. 171 - legge 633/191 Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio	61
8.2.2 Art. 171 bis - legge 633/191.....	62
8.3 Attività sensibili nella Società.....	63
8.4 Il sistema dei controlli	63
IX H. I DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO RICHIAMATI DALL'ART. 25-quater DEL D.LGS. 231/2001.	64
9.1 Premessa	64
9.2 Repertorio dei reati ed individuazione delle aree e funzioni aziendali a rischio	65
9.2.1 Art. 270-bis del c. p. Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico.....	65
9.2.2. I delitti con finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico previsti da leggi penali speciali.	65
9.2.3 I delitti con finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico previsti dalla Convenzione di New York.	66
9.3 Attività sensibili nella Società	66
9.4 Il sistema dei controlli.....	67
X. I - REATI TRIBUTARI.....	67
10.1 Premessa	67
10.2 Repertorio dei reati ed individuazione delle aree e funzioni aziendali a rischio....	68

PARTE SPECIALE

I. PREMESSA

1.1 Categorie di reati rilevanti

Al fine di dare attuazione al Decreto, si è reso necessario esaminare le singole fattispecie di reato dallo stesso richiamate e verificare quali di esse risultino applicabili alla Cooperativa.

Le fattispecie di reato per le quali è prevista la responsabilità amministrativa sono state classificate nelle seguenti categorie (in relazione alle quali sono previste norme speciali in caso di delitti tentati, ai sensi dell'art. 26):

- **reati nei rapporti con la pubblica amministrazione** (in particolare, reati contro il patrimonio commessi in danno dello Stato o di altro ente pubblico e reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione) (artt. 24 e 25);
- **reati in falsità di monete, carte di pubblico credito e valori di bollo e in strumenti e segni di riconoscimento;** (art. 25-bis);
- **reati societari** (art. 25-ter);
- **reati con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico** (art. 25-quater);
- **reati contro la personalità individuale** (in particolare, in materia di tratta delle persone) (art. 25-quinquies);
- **reati in materia di abusi di mercato** (art. 25-sexies);
- **reati transnazionali** (art. 10 della l. 146 del 2006);
- **reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro** (articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n. 123) (art. 25-septies);
- **reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio** (art. 25 - octies);
- **reati in materia di crimini informatici e trattamento illecito dei dati** (artt. 24 bis);
- **reati in tema di criminalità organizzata** (art. 24 ter);
- **reati in tema di violazione del diritto d'autore** (art. 25- novies);
- **reati in tema di delitti contro l'industria e il commercio** (art. 25-bis 1);
- **reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** (art. 25- decies);
- **reati ambientali** (art. 25- undecies);
- **reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** (art. 25-duodecies);
- **reati di razzismo e xenofobia** (art 25- tredices);
- **Reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati** (art. 25 quaterdecies);
- **Reati tributari** (art 25 quinquiesdecies);
- **Contrabbando** (art 25 sexiesdecies);
- **Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti** (art. 25- octies-1);
- **Delitti contro il patrimonio culturale** (art 25 septiesdecies);
- **Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici** (art. 25 duodevicies).

L'analisi delle fattispecie di reato è stata seguita dall'individuazione delle occasioni di reato nell'ambito dell'attività della Società e, conseguentemente delle aree e relative funzioni aziendali della Società a rischio, cioè di quelle nell'ambito delle quali gli illeciti possano essere commessi, allo scopo di effettuare una concreta valutazione del rischio-reato presente all'interno della Società.

In tale fase è stata esaminata sia l'attività della gestione caratteristica di rilascio di garanzie creditizie che le altre attività della Società e sono state determinate le seguenti possibili fattispecie di reato:

- A. reati nei rapporti con la pubblica amministrazione (artt. 24 e 25);
- B. reati in materia di crimini informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24 bis);
- C. reati societari (art. 25-ter);
- D. reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies);
- E. reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies);
- F. reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies);
- G. Reati in tema di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies);
- H. I delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater);
 - Non sono emerse fattispecie, neanche remote che potessero ricondurre a **reati in falsità di monete, carte di pubblico credito e valori di bollo e in strumenti e segni di riconoscimento** (art. 25-bis); **reati in tema di delitti contro l'industria e il commercio** (art. 25-bis 1); **reati in materia di abusi di mercato** (art. 25-sexies); **reati transnazionali** (art. 10 della l. 146 del 2006); **reati in tema di criminalità organizzata** (art. 24 ter); **reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** (art. 25 - decies); **reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** (art. 25 - duodecies); **reati ambientali** (art. 25 - undecies); **reati di razzismo e xenofobia** (art 25 tredecies); **reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati** (art. 25 quaterdecies); **reati in materia tributaria** (art 25 quinquiesdecies); **contrabbando** (art 25 sexiesdecies); **delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, delitti contro il patrimonio culturale** (art 25 septiesdecies); **riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici** (art. 25 duodevices).

Queste ultime fattispecie non sono trattate.

Infine, sono stati stabiliti i controlli da cui si evincono i protocolli, cioè gli obblighi e le procedure da osservare al fine di prevenire la commissione dei reati di cui trattasi.

La presente Parte Speciale si applica ai Destinatari operanti nelle aree di attività e relative funzioni aziendali a rischio, come di seguito individuate in relazione a ciascuna fattispecie ed occasione di reato di seguito illustrata.

I Destinatari hanno l'obbligo di adottare una condotta conforme alla presente Parte Speciale e comunque idonea ad impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

In particolare, i Destinatari hanno il divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

1.2 Procedure aziendali

La Società è dotata di un repertorio di procedure interne che attengono sia alla certificazione della qualità sia alle procedure che Banca d'Italia ha disposto che siano prodotte come documenti regolamentali delle attività caratteristiche della società e che costituiscono parte del

Sistema dei Controlli. Il repertorio include i seguenti documenti, nelle versioni di volta in volta vigenti, disponibili agli atti della Società ed accessibili da qualunque Destinatario che abbia legittimo interesse, nelle ultime versioni aggiornate:

- Procedura Acq/Pr 1 Ordine d'acquisto e valutazione fornitori;
- Procedura CRE/Pr1 Gestione Pratiche;
- Procedura CTB/Pr1 Gestione Enti Pubblici;
- Procedura PIQ/Pr 1 Misure, analisi e miglioramenti;
- Procedura SGR/Pr1 Gestione Protocollo;
- Procedura SGR/Pr2 Gestione Corrispondenza;
- Procedura SGR/Pr3 Gestione Appuntamenti;
- Procedura SGR/Pr2 Gestione Reclami;
- Procedura SIQ/Pr1-03 Verifiche ispettive;
- Procedura SIQ/Pr2-03 Non conformità, Azioni correttive e Azioni preventive;
- Procedura SIQ/Pr3-04 Formazione;
- Procedura SIQ/ST 1 - 05 STANDARD Documenti e registrazioni;
- Procedura SIQ/ST 2 - 09 STANDARD Gestione dati informatici;
- ICAAP - Regolamento del processo di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale;
- Regolamento funzione antiriciclaggio;
- Procedura registrazione conservazione AUI;
- Procedura Segnalazione Operazioni Sospette;
- Procedura regolamento Funzione Antiriciclaggio
- Regolamento Finanza;
- Procedura di gestione dei prodotti;
- Procedura di fase genetica prodotti;
- Procedura post vendita prodotti;
- Procedura proposta e commercializzazione prodotti;
- Regolamento antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo;
- Regolamento interno;
- Regolamento credito;
- Politiche di gestione rischio riciclaggio;
- Procedure di adeguata verifica;
- Regolamento funzionamento del Comitato Esecutivo e dei Comitati Tecnici Consultivi
- Politiche di gestione del rischio;
- Procedura cassa;
- Regolamento elezioni cariche Fidimpresa Friulveneto;
- Limiti operativi e di delega del portafoglio mobiliare.

Per quanto riguarda la sicurezza informatica, la Società ha adottato:

- (i) la procedura generale per la gestione degli adempimenti normativi e quindi le misure di sicurezza per il trattamento informatico dei dati previste dal D.Lgs. 196/03;
- (ii) la procedura per la gestione della nomina del responsabile del trattamento ai sensi del D.Lgs. 196/2003;
- (iii) la procedura per la gestione della nomina ad incaricato del trattamento ai sensi del D.Lgs. 196/2003;
- (iv) la procedura per la gestione dell'informativa e del consenso ai sensi del D.Lgs. 196/2003; procedura per la gestione della vigilanza e controllo;
- (v) la procedura per la gestione dei diritti dell'interessato ai sensi del D.Lgs. 196/2003;
- (vi) le linee guida per l'utilizzo dei sistemi informatici aziendali;
- (vii) la procedura per la gestione degli archivi cartacei ai fini del D.Lgs. 196/2003;

- (viii) la procedura per la gestione dei supporti elettronici ai fini del D.Lgs. 196/2003;
- (ix) la procedura generale per la gestione degli archivi cartacei e dei supporti elettronici ai fini del D.Lgs. 196/2003.

Le procedure interne sono caratterizzate dalla separazione delle funzioni di decisione, attuazione e controllo, con adeguata formalizzazione e documentazione delle fasi dei relativi processi funzionali.

1.3 Sistema delle deleghe e dei poteri di firma, regolamento di spesa

1.3.1 In generale

La Società si è dotata del sistema di poteri interni (cd. deleghe) ed esterni (cd. poteri di firma) illustrato nei documenti qui di seguito indicati, nelle versioni di volta in volta vigenti, disponibili agli atti della società ed accessibili da chiunque abbia legittimo interesse:

- (i) Statuto
- (ii) Organigramma con descrizione delle relative responsabilità funzionali (quello vigente alla data di adozione del presente Modello è riportato al paragrafo 2.0.3 della parte generale del Modello).
- (iii) Poteri di firma (ad efficacia esterna)

1.3.2 Deleghe

Il sistema delle deleghe adottato dalla Società alla data di adozione del presente Modello. Tale sistema è aggiornato a cura dell'Organismo in caso di successive modifiche. Il sistema delle deleghe è caratterizzato dalla allocazione di ciascuna delega al soggetto dotato delle necessarie competenze.

1.3.3 Poteri di firma

Il sistema dei poteri di firma è in ogni momento caratterizzato dal conferimento di poteri di firma ai soggetti dotati delle necessarie competenze.

1.3.3.1 Poteri di firma operativi

La documentazione che riporta i poteri di firma operativi (per tali intendendosi tutti i poteri ad esclusione di quelli bancari) vigente alla data di adozione del presente Modello. Tale documentazione è aggiornata a cura dell'Organismo in caso di successive modifiche.

1.3.3.2 Poteri di firma bancari

La documentazione che riporta i poteri di firma bancari vigente alla data di adozione del presente Modello. Tale documentazione è aggiornata a cura dell'Organismo in caso di successive modifiche.

1.3.4 Gestione delle risorse finanziarie: regolamento di spesa

La Società si dota di un regolamento che disciplina le procedure per autorizzare l'esecuzione di qualsiasi pagamento da parte della Società e società del gruppo, in relazione ad operazioni a rischio per i fini del presente Modello, ispirato al principio generale che la funzione che autorizza l'esecuzione del pagamento o dell'incasso, previa verifica della sussistenza di adeguata causa ed evidenza documentale, sia diversa da quella che decide la relativa operazione.

II. A - REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**2.1 Repertorio dei reati ed individuazione delle aree e funzioni aziendali a rischio**

Il presente capitolo contiene il risultato delle analisi condotte dalla Società allo scopo di individuare le aree (processi) e funzioni aziendali sensibili, in quanto esposte al rischio di commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto.

Per quanto riguarda l'identificazione delle aree a rischio, l'analisi è stata condotta mediante compilazione di apposito repertorio dei reati rilevanti ed identificazione delle relative aree (processi) e funzioni a rischio per ciascun reato rilevante.

Qualsiasi riferimento alla pubblica amministrazione include, oltre allo Stato ed alle sue amministrazioni, anche enti pubblici economici o non, organismi di diritto pubblico (imprese a partecipazione pubblica o controllate dallo Stato o comunque esercenti attività di interesse pubblico o di pubblica utilità) o altri soggetti privati i cui rappresentanti, esponenti aziendali o dipendenti possano essere qualificati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio ai sensi della normativa vigente.

I reati presupposto potenziali riscontrati in azienda ex art 24 sono:

- art 316 bis - Malversazione a danno dello Stato
- art 316 ter - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
- art 640 - Truffa a danni dello Stato
- art 640 bis - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
- art 640 ter - Frode informatica

2.1.1 Art. 316-bis c.p. Malversazione in danno dello Stato

“Chiunque, estraneo alla P.A., avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee, contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

Fattispecie

Presupposto della condotta è l'avvenuta erogazione ad un determinato soggetto, da parte di un ente pubblico, di sovvenzioni, contributi o finanziamenti:

- a condizioni più favorevoli di quelle di mercato;
- in vista di un fine di pubblica utilità.

La condotta criminosa si sostanzia nella mancata destinazione delle risorse ottenute alle attività di pubblico interesse per le quali sono state concesse. La sussistenza del reato va esclusa nei casi in cui il finanziamento sia stato utilizzato per finalità diverse ma comunque di interesse collettivo.

Considerazioni applicative

Allo stato la Società ricorre a tali forme di erogazioni pubbliche e, conseguentemente, l'esposizione a tali aree di rischio è astrattamente ipotizzabile. Per completezza, esponiamo qui di seguito le occasioni di reato, i processi aziendali a rischio e le funzioni / aree aziendali a rischio.

Occasioni di reato

- indebito utilizzo o destinazione a scopi diversi di erogazioni pubbliche (nazionali e comunitarie, in forma di contributi, finanziamenti, mutui agevolati, altre erogazioni) ricevute dalla Società, ad esempio, per assunzioni di personale, per attività di

formazione, per investimenti ambientali, per ricerca ed innovazione tecnologica, per adeguamento della sicurezza.

Processi aziendali a rischio:

Gestione ed utilizzo di aiuti pubblici previsti dalla normativa sul lavoro;
Gestione ed utilizzo di aiuti pubblici previsti dalla normativa fiscale;
Gestione ed utilizzo di aiuti pubblici previsti da specifici bandi;
Gestione ed utilizzo di aiuti pubblici previsti per lo sviluppo di progetti di ricerca.

Funzioni / Aree aziendali a rischio:

Consiglio di Amministrazione
Personale e Amministrazione e Finanza
Commerciali qualora si favorisse la clientela nel perseguire un reato della specie

2.1.2 Art. 316- ter c.p. Indebita percezione di erogazioni pubbliche in danno dello Stato o dell'Unione Europea

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 a € 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Fattispecie

Per la commissione del reato si richiede che le somme ricevute a titolo di contributo, finanziamento o sovvenzione non siano dovute, in quanto manchino gli estremi per poter aspirare o pretendere di ottenerle e quindi manchi la giustificazione di un pubblico interesse. Quanto all'elemento soggettivo, il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di ottenere somme destinate a soddisfare un pubblico interesse pur non avendo titolo a richiederle e ad ottenerle.

Il reato avviene all'atto dell'ottenimento di erogazioni pubbliche non dovute.

Considerazioni applicative

Vale quanto detto per l'art. 316-bis cod. pen.

Allo stato la Società non ricorre a tali forme di erogazioni pubbliche e, conseguentemente, la esposizione a tali aree di rischio non è concretamente immediatamente ipotizzabile. Per completezza, esponiamo qui di seguito le occasioni di reato, i processi aziendali a rischio e le funzioni / aree aziendali a rischio.

Occasioni di reato:

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (nazionali e comunitarie, in forma di contributi, finanziamenti, mutui agevolati, sovvenzioni, altre erogazioni) ricevute per qualsiasi fine e in particolare a scopo di ricerca per l'insediamento di attività produttive (ad es. per ristrutturazioni di immobili o per adeguamento della sicurezza) o per la assunzione o formazione del personale,

ad es. mediante presentazione di documenti o dichiarazioni non veritiere od omissive.

Processi aziendali a rischio:

Gestione ed utilizzo di aiuti pubblici previsti dalla normativa sul lavoro;
Gestione ed utilizzo di aiuti pubblici previsti dalla normativa fiscale;
Gestione ed utilizzo di aiuti pubblici previsti da specifici bandi;
Gestione ed utilizzo di aiuti pubblici previsti per lo sviluppo di progetti di ricerca.

Funzioni / Aree aziendali a rischio:

Direzione
Consiglio di Amministrazione
Personale e Amministrazione e Finanza
Commerciali qualora si favorisse la clientela nel perseguire un reato della specie

Sono ipotizzabili i seguenti altri tre articoli tra quelli potenzialmente commettabili anche se non ipotizzati:

2.1.3 Art. 640 c.p comma 2 n.1 Truffa ai danni dello Stato

“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da £ 51,00 a £ 1.032,00.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da £ 309,00 a £ 1.549,00:

- 1) se il fatto è commesso a danno dello stato o di altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;*
- 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.*

2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5). Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o altra circostanza aggravante”.

Fattispecie

L'ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea). Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Considerazioni applicative

I reati sopra indicati appaiono astrattamente ipotizzabili per la Società.

Occasioni di reato

- a) truffa con consapevole omissione o alterazione negli adempimenti contributivi, previdenziali;

Processi aziendali a rischio:

Adempimenti Fiscali

Adempimenti Contributivi e Previdenziali
Richiesta di permessi, licenze ed autorizzazioni alla PA

Funzioni/Aree a rischio:

Consiglio di Amministrazione
Personale e Amministrazione e Finanza

2.1.4 Art. 640-bis Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

“La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all’Art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee”.

Fattispecie

Per quanto concerne la fattispecie prevista dall’Art. 640-bis, si tratta di una truffa avente ad oggetto erogazioni pubbliche finalizzate alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di interesse pubblico.

L’elemento di distinzione fra tale reato e quello, già esaminato, di malversazione in danno dello Stato, è stato individuato dalla Giurisprudenza nel fatto che nella malversazione la condotta punibile si sostanzia nel non aver destinato i fondi ottenuti alle finalità per le quali sono stati erogati, mentre in caso di truffa l’azione delittuosa consiste nell’essersi procurato con frode (mediante artifici o raggiri) prestazioni alle quali non si avrebbe avuto diritto, non rilevando la differente destinazione dei fondi a scopi diversi da quelli per i quali sono stati concessi. (v. Cass. Pen., Sez. I 98/ 211494).

Considerazioni applicative

Il reato (delitto) è ipotizzabile per la Società. Vale, in via di principio, quanto detto sub art 640 cod. pen.

2.1.5 Art. 640-ter Frode informatica

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da e 51,00 a e 1.032,00.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309,00 a e 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell’articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell’identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall’art. 61, primo comma, numero 5, limitatamente all’aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all’età, e numero 7.».

Fattispecie

La condotta punibile può consistere sia in un intervento volto ad adibire il sistema informatico a scopi diversi da quelli per i quali esso è stato destinato (alterazione del funzionamento), sia nel manipolarne arbitrariamente i contenuti (intervento su dati, informazioni e programmi).

Ai fini della responsabilità ex Decreto n. 231, peraltro, il fatto deve essere commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o di terzo.

Il legislatore con il d.lgs 184/2021 all'art 2 ha aggiornato il testo dell'articolo con incremento sanzionatorio di per sé se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale oltre alle sanzioni in quanto ascritto alla responsabilità amministrativa con l'art 25 octies – 1 in base all'art 3 del già citato d.lgs 184/2021.

Quanto all'elemento soggettivo, il dolo è specifico e consiste nella volontà di alterare il funzionamento dei sistemi o di intervenire su dati, programmi, informazioni, modifica dell'identità digitale con la previsione del profitto ingiusto e dell'altrui danno, senza che sia necessaria alcuna volontà di indurre altri in errore o di ingannare.

Considerazioni applicative

Il reato (delitto) interessa solo per la fattispecie di cui al secondo e terzo comma dell'art. 640-ter ed è astrattamente ipotizzabile per la Società, anche in relazione all'eventuale alterazione di flussi di informazioni e dati destinati agli Organismi di Diritto Pubblico ovvero alle Pubbliche Amministrazioni nell'ambito dei rapporti con esse ovvero nella manomissione della identità digitale di qualcuno.

Occasioni di reato

- a) Frode realizzata attraverso collegamenti telematici o trasmissione di dati su supporti informatici a pubbliche Amministrazioni o ad enti pubblici, o ad Autorità di vigilanza (ad es. invio di materiale per gare in forma elettronica difforme dalle informazioni ufficiali trasmesse in forma cartacea);
- b) Alterazione di registri informatici della P.A. per far risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione a gare (iscrizione in albi, ecc.) ovvero per la successiva produzione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti o, ancora per modificare dati fiscali / previdenziali di interesse dell'azienda (es. mod. 770), già trasmessi all'Amministrazione.
- c) Alterazione di identità digitale di qualcuno sottraendo codici personali.

Processi aziendali a rischio

Collegamenti telematici (in entrata e in uscita) o trasmissione di dati su supporti informatici a Pubbliche Amministrazioni o ad enti pubblici o ad autorità di vigilanza per adempimenti fiscali o societari.

Funzioni / aree a rischio

Direzione e Amministrazione e Finanza

I reati ascritti all'art 25 octies-1 in base al self assesment non appaiono presupporre situazioni di rischio presenti nel Confidi per cui si prende nota di quanto disposto con l'art 3 del già citato d.lgs 184/2021 che lo dispone. Appare meritevole di attenzione l'ipotetica ipotesi di frode informatica con trasferimento di valori nel senso di tramite per delitti di altri.

I reati presupposto potenziali riscontrati in azienda ex art 25 sono:

- art 318 - Corruzione per l'esercizio della funzione
- art 319 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
- art 319 quater - Induzione indebita a dare o promettere utilità
- art 320 - Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio
- art 322 - Istigazione alla corruzione
- art 346 bis – Traffico di influenze illecite

Si applica ovviamente l'art 321 Pene per il corruttore.

2.1.6 Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione

“Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Fattispecie

L'elemento determinante, e che distingue tra la concussione e la corruzione, è costituito dall'atteggiamento delle volontà rispettive del pubblico ufficiale e del privato e di conseguenza dal tipo di rapporto che si instaura tra i due soggetti: si ha infatti concussione quando il pubblico ufficiale strumentalizza la propria autorità e il proprio potere per coartare la volontà del soggetto, facendogli comprendere che non ha alternative rispetto alla richiesta, mentre si ha corruzione quando l'iniziativa è del privato, che si sforza di convincere il pubblico ufficiale a soddisfare le sue richieste.

Il reato si consuma nel momento in cui il pubblico ufficiale accetta la promessa o riceve la retribuzione indebita.

Considerazioni applicative

Il reato (delitto) è ipotizzabile per la Società, con la possibile seguente casistica.

Occasioni di reato

1. Nel caso della Società in veste di corruttore per :
 - a) Pressioni, sollecitazioni in ogni tipo di rapporto, anche per via mediata, con Pubbliche Amministrazioni e Organismi di diritto Pubblico, titolari del potere di assumere determinazioni favorevoli o sfavorevoli alla Società in relazione a:
 - i. adempimenti INPS, INAIL, Ispettorato del lavoro
 - ii. ottenimento di concessioni, licenze, autorizzazioni, accreditamenti;
 - iii. conciliazioni amministrative;
 - b) Offerta di denaro o altre utilità ad autorità giudiziarie per il tramite di propri legali interni o di consulenti legali esterni.

In tutte le sopraindicate ipotesi, si precisa che dovrà comunque essere sotteso un differente interesse della Società, quale, ad esempio, accrescere i rapporti contrattuali con clienti o, ottenere consulenze favorevoli alla conclusione di operazioni e dunque ad un incremento dell'attività della Società.

Processi aziendali a rischio:

Attività di scelta dei consulenti e gestione dei rapporti con gli stessi in relazione ai rapporti con le pubbliche amministrazioni, enti pubblici o Organismi di Diritto Pubblico

Presidio dei procedimenti giudiziari

Richiesta di permessi, licenze ed autorizzazioni alla PA
Gestione di liberalità destinate alla Pubblica Amministrazione
Omaggi

Funzioni aziendali a rischio:

Consiglio di Amministrazione
Direzione
Amministrazione e Finanza

2.1.7 Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

“Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.”

Fattispecie

Il dolo è specifico e consiste nella coscienza e volontà di ricevere, per sé o per un terzo, una dazione o promessa di denaro o altra utilità per omettere o ritardare un atto di ufficio o per compiere un atto contrario ai doveri di ufficio.

Considerazioni applicative

Il reato (delitto) è ampiamente ipotizzabile per La Società.
Vale quanto detto sub art. 318 cod. pen..

2.1.8 Art. 319-quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Fattispecie

L'induzione è intesa come attività di persuasione, convinzione o suggestione o atteggiamento - e secondo alcuni anche inganno o frode - comunque atti ad influire sulla vittima. La dazione o promessa di denaro o altra utilità - anche non di natura economica (fino alle “prestazioni sessuali”) - devono essere in rapporto causale con la condotta abusiva del funzionario e quindi rispondere ad una pretesa indebita di questo. Quanto all'elemento soggettivo, il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di abusare della qualità o dei poteri connessi con la pubblica funzione, costringendo o inducendo altri all'indebito.

Il reato si consuma nel momento della effettuazione della promessa o, solo qualora sia immediata, della dazione.

Considerazioni applicative

Il reato appare ipotizzabile per la Società.

2.1.9 Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio
“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo”.

Fattispecie

La norma prevede un reato autonomo il cui soggetto attivo può essere, per la corruzione impropria, di cui all'art. 319 cod. pen., solo l'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato e, per la corruzione propria, di cui all'art. 318 cod. pen., ogni incaricato di un pubblico servizio.

Considerazioni applicative

Il reato è ipotizzabile per la Società. Vale quanto detto sub artt. 318 e 319 cod. pen.

2.1.10 Art. 321 c.p. Pene per il corruttore

“Le pene stabilite nel primo comma dell'Art. 318, nell'Art. 319, nell'Art. 319 bis, nell'art. 319 ter e nell'Art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità”.

Fattispecie

Il privato deve dare o promettere denaro o altra utilità al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio affinché questi compia un atto del suo ufficio o un atto contrario ai doveri di ufficio ovvero al fine di compensarlo per il compimento dell'atto contrario ai doveri di ufficio. Il dolo è specifico e consiste nella coscienza e volontà di compensare il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio con doni o promesse per il compimento dell'atto di ufficio o contrario ai doveri di ufficio. Le responsabilità del corrotto e del corruttore sono indipendenti.

Considerazioni applicative

Il reato (delitto) è ipotizzabile per la Società. Vale quanto detto sub artt. 318, 319, 319-bis, 319-ter e 320 cod. pen..

2.1.11 Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione

“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'Art.318, ridotta ad un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319 ridotta ad un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica a pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'Art. 319".

Fattispecie

La condotta consiste nell'offrire o promettere a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio denaro o altra utilità per indurlo a compiere un atto di ufficio o contrario ai doveri dell'ufficio, qualora l'offerta o la promessa non venga accettata

Quanto all'elemento soggettivo, il dolo è specifico e consiste nella coscienza e volontà, rispettivamente, di indurre il pubblico funzionario al compimento dell'atto conforme o contrario ai doveri di ufficio ovvero di sollecitare la dazione o promessa di denaro o dell'utilità per il compimento dell'atto conforme o contrario ai doveri di ufficio.

Si tratta di un reato di mera condotta, che si consuma, rispettivamente, con l'offerta o promessa dell'utilità ovvero con la sollecitazione della promessa o dazione, che ovviamente non devono essere accettate.

Considerazioni applicative

Il reato (delitto) è ampiamente ipotizzabile per la Società. Vale quanto detto sub artt. 318, 319, 319-ter e 320 c.p.

2.1.12 Art. 346 bis c.p. Traffico di influenze illecite

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319 ter c.p., sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Fattispecie

La condotta di privati che, non riuscendo ad avere un contatto diretto con il funzionario pubblico, si rivolgono a qualcuno in grado di intercedere, trovandosi poi nella condizione di remunerarlo per la prestazione resa in loro favore. Gli esempi che ritroviamo riguardano spesso faccendieri che interferiscono per l'aggiudicazione di lavori pubblici, o per l'erogazione di sovvenzioni o contributi pubblici, ovvero per la ricerca di un posto di lavoro, o comunque per "aprire determinate porte" in cambio di una retribuzione.

La nuova norma punisce con la reclusione da uno a tre anni «chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter c.p., sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio».

La stessa pena si applica, in base al secondo comma della disposizione, «a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale», mentre la pena è aumentata nell'ipotesi prevista dal terzo comma, ossia «se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio». Il comma quarto prevede che le pene «sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie», mentre il quinto stabilisce una diminuzione di pena «se i fatti sono di particolare tenuità».

Considerazioni applicative

Il reato (delitto) è ipotizzabile per la Società. Vale quanto detto sub artt. 318, 319, 319-ter e 320 ,322 cod. pen..

2.2. Sintesi delle attività sensibili nella Società

L'analisi dei processi aziendali della Società, svolta nel corso dell'elaborazione del Modello, ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dagli articoli 24 e 25 del d.lgs. 231/2001. Qui di seguito sono elencate le operazioni di maggiore rilievo, rientranti nelle attività sensibili identificate con riferimento ai reati nei confronti della pubblica amministrazione:

1. redazione e/o presentazione delle domande volte all'ottenimento da parte della Società di erogazioni pubbliche (nazionali e/o comunitarie, in forma di contributi, finanziamenti, sovvenzioni etc.);
2. gestione e destinazione di contributi/sovvenzioni/finanziamenti concessi da Enti Pubblici a favore della Società;
3. gestione delle domande e dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze e altri provvedimenti amministrativi per l'esercizio delle attività aziendali, traffico di influenze illecite;
4. gestione dei flussi finanziari in entrata ed in uscita;
5. gestione dell'attività relativa ad azioni di recupero di crediti insoluti;
6. gestione rapporti con autorità di pubblica sicurezza o altre autorità pubbliche nel normale svolgimento di attività aziendali (es. Enti Pubblici Locali, Ministeri);
7. gestione dei rapporti con Autorità Pubbliche di Vigilanza o Regolamentazione (es. Banca d'Italia, Autorità Garante per la protezione dei dati personali);
8. adempimenti per la sicurezza interna;
9. selezione e gestione dei rapporti con imprese fornitrici di beni e servizi della società;
10. selezione e assunzione di personale dipendente (ivi compreso personale appartenente alle categorie protette o la cui assunzione è agevolata);
11. attività relativa agli adempimenti INPS, INAIL, Ispettorato del lavoro;
12. selezione e gestione di agenti /procacciatori d'affari /intermediari e collaboratori che svolgono ruoli analoghi;

13. gestione di software di soggetti pubblici o forniti da terzi per conto di soggetti pubblici e collegamenti telematici (in entrata e in uscita) o trasmissione di dati su supporti informatici a soggetti pubblici – in particolare in materia societaria e fiscale.
14. utilizzazione e impiego di beni della Società a scopo di pubblicità e sponsorizzazione;
15. gestione degli omaggi e delle spese di rappresentanza / gestione delle erogazioni liberali.

In tutte le attività suddette, le funzioni primariamente coinvolte nelle relative operazioni sono quelle della Direzione, Direzioni operative territoriali, Amministrazione e finanza.

2.3. Il sistema dei controlli.

Il sistema dei controlli, applicabili alle attività individuate, è stato definito utilizzando come riferimento le linee guida ad oggi pubblicate dalle principali associazioni di categoria, nonché le *best practice* internazionali in tema di rischi di frode e corruzione, ed è stato successivamente adottato dalla Società.

Il Modello, per quanto riguarda i reati nei confronti della pubblica amministrazione, è strutturato su due distinti livelli di controllo:

- **standard di controllo fissi:** devono essere sempre presenti in tutte le attività sensibili;
- **standard di controllo.**

2.3.1 Standard di controllo fissi

Gli **standard di controllo fissi** sono:

1. **poteri di firma e poteri autorizzativi - forma:** deve essere adottato da parte della Società un sistema di poteri interni (cd. deleghe) ed esterni (cd. poteri di firma) illustrato e formalizzato in appositi documenti, da tenere aggiornati, disponibili agli atti della Società ed accessibili da chiunque abbia legittimo interesse;
2. **Poteri di firma e poteri autorizzativi - competenza:** il sistema di deleghe e dei poteri di firma deve essere caratterizzato dal principio dell'allocazione di ciascuna delega al soggetto dotato delle necessarie competenze;
3. **Poteri di firma e poteri autorizzativi – doppia firma in materia bancaria:** il sistema dei poteri di firma bancari deve essere caratterizzato da meccanismi di doppia firma per quanto attiene alle operazioni di maggiore rilevanza, secondo quanto di volta in volta definito dai regolamenti interni;
4. **segregazione delle attività:** deve esistere segregazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
5. **tracciabilità:** il soggetto che firma le comunicazioni scritte alla pubblica amministrazione deve assicurare la tracciabilità delle relative fonti e degli elementi informativi;
6. **procedura scritta:** qualsiasi operazione deve essere disciplinata da una procedura interna conforme agli standard di controllo applicabili a tale operazione;
7. **norme/circolari:** devono esistere disposizioni aziendali idonee a fornire i principi di riferimento per la regolamentazione dell'attività, nonché a portare le procedure scritte a conoscenza dei destinatari;
8. **archiviazione:** deve esistere un sistema di individuazione e conservazione di qualsiasi documento scritto

2.3.2 Standard di controllo

Gli **standard di controllo** sono:

- A divieto di accesso a risorse finanziarie in autonomia:** il soggetto che intrattiene rapporti con la pubblica amministrazione non può da solo e liberamente accedere alle risorse finanziarie e autorizzare disposizioni di pagamento;
- B divieto di conferimento di contratti di consulenza o similari in autonomia:** il soggetto che intrattiene rapporti con la pubblica amministrazione non può da solo e liberamente conferire incarichi di consulenza/prestazioni professionali;
- C divieto di concessione di utilità in autonomia:** il soggetto che intrattiene rapporti con la pubblica amministrazione non può da solo e liberamente concedere qualsivoglia utilità;
- D divieto di assunzione di personale in autonomia:** il soggetto che intrattiene rapporti con la pubblica amministrazione non può da solo e liberamente procedere ad assunzioni di personale;
- E divieto di concedere in autonomia servizi a condizioni diverse da quelle standard:** il soggetto che intrattiene rapporti con la pubblica amministrazione non può da solo e liberamente concedere servizi a condizioni diverse da quelle *standard*.

2.3.3. Altri standard di controllo specifici

Sono inoltre previsti degli *standard* di controllo specifici per (i) la **sicurezza informatica** che prevedono l'esistenza di adeguate misure di sicurezza per il trattamento informatico dei dati, quali quelle contenute nel d.lgs. 196/2003 e nelle *best practice* internazionali (ii) la gestione delle **richieste e la gestione dei contributi /finanziamenti pubblici**; (iii) la gestione dell'attività di **assunzione del personale** (iv) la gestione dei **trattamenti previdenziali del personale**; (v) la gestione dei **flussi finanziari**.

I controlli *standard* specifici per la **sicurezza informatica** sono quelli di seguito indicati:

- **autenticazione:** è richiesta l'autenticazione individuale degli utenti tramite *log in* e *password* od altro sistema di autenticazione sicura;
- **sistema di autorizzazione alle operazioni eseguibili sui dati:** deve essere previsto un sistema di autorizzazione (profili di utilizzo) per l'esecuzione di operazioni sui dati o per limitare la visibilità ad un sottoinsieme dei dati stessi;
- **liste di controllo:** devono essere disponibili liste di controllo del personale abilitato all'accesso ai sistemi, nonché le autorizzazioni specifiche dei diversi utenti o categorie di utenti, nel caso in cui sia previsto un sistema di autorizzazione;
- **obblighi degli utenti:** devono esistere procedure che definiscono gli obblighi degli utenti nell'utilizzo dei sistemi informatici;
- **poteri:** deve essere attribuito esclusivamente al servizio competente la facoltà di cancellare dati, liste di controllo ed archivi. Il servizio deve assicurare la tracciabilità delle relative operazioni.
- **altre misure di protezione:** devono essere documentate le principali misure di protezione adottate (politica di aggiornamento dell'antivirus, misure di *back up*, ecc.).

I controlli *standard* specifici per la gestione di **richieste e alla gestione dei contributi /finanziamenti pubblici** sono quelli di seguito indicati:

- **Procedura:** formalizzazione di una procedura per la richiesta e la gestione di contributi/finanziamenti pubblici che preveda: i) il coinvolgimento di più funzioni aziendali nella predisposizione di domande inviate a soggetti pubblici, ii) poteri di firma congiunta per le richieste all'ente erogante iii) modalità di gestione dei contributi/finanziamenti, iv) il coinvolgimento di più funzioni aziendali nella rendicontazione sull'utilizzo del finanziamento, v) modalità di gestione delle eventuali verifiche da parte degli enti erogatori.
- **Autorizzazione e poteri:** solo soggetti dotati di apposita procura sono legittimati ad intrattenere rapporti con gli enti pubblici eroganti. Esclusione esplicita nel sistema delle procure della "richiesta di denaro o altra utilità a terzi".

I controlli standard specifici per la gestione dell'attività di **assunzione del personale** sono quelli di seguito indicati:

- **Procedura:** devono esistere procedure per l'assunzione del personale che prevedano i) criteri di selezione dei candidati oggettivi e trasparenti (es. voto di laurea/diploma, conoscenza di lingue straniere, precedenti esperienze professionali, ecc.), ii) tracciabilità delle fonti di reperimento dei curricula, iii) segregazione delle funzioni coinvolte nel processo, iv) definizione di ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti, v) modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- **Disposizioni Aziendali:** devono esistere disposizioni aziendali in base alle quali gli obiettivi posti ai dipendenti nell'esercizio della loro attività e i meccanismi di incentivazione previsti non siano basati su target di performance palesemente immotivati e così "sfidanti" da risultare, di fatto, irraggiungibili con mezzi leciti.
- **Documentazione:** deve esistere adeguata documentazione del processo di selezione ed obbligo di conservare la relativa documentazione in apposito archivio, con divieto di cancellare o distruggere i documenti archiviati.

I controlli standard specifici per la gestione dei **trattamenti previdenziali del personale** sono quelli di seguito indicati:

- **Procedura:** formalizzazione di una procedura per la gestione dei trattamenti previdenziali del personale che preveda: i) segregazione delle funzioni coinvolte, ii) definizione di ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti, iii) modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- **Autorizzazione e poteri:** solo soggetti dotati di apposita procura sono legittimati ad intrattenere rapporti con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione o, comunque, con soggetti qualificabili come "pubblici".

I controlli standard specifici per la gestione dei **flussi finanziari** sono quelli di seguito indicati:

- **Procedura:** formalizzazione di una procedura per la gestione dei flussi finanziari che definisca, fra l'altro: i) ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti; ii) tipologie di transazioni eseguibili direttamente dalle varie funzioni aziendali; iii) controlli specifici e preventivi da applicarsi in casi, tassativamente previsti, in deroga alla normale procedura (es. pagamenti urgenti); iv) regole per la gestione dei flussi finanziari che non rientrino nei processi tipici aziendali e che presentino caratteri di estemporaneità e discrezionalità; (v) controlli della documentazione aziendale e, in particolare, delle fatture passive (la pratica più diffusa per procurarsi la provvista per corrompere è l'utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti).
- **Autorizzazione e poteri:** solo soggetti dotati di apposita procura sono legittimati alla

gestione e movimentazione dei flussi finanziari.

- **Documentazione:** devono esistere documenti giustificativi delle risorse finanziarie utilizzate, con motivazione e attestazione di inerenza e congruità approvati da adeguato livello gerarchico ed archiviati.

I soggetti apicali e coloro che sono sottoposti all' altrui direzione sono chiamati a rispettare, in aggiunta a quanto su esposto anche le regole di condotta uniformi così come di seguito tracciate, anche in ottemperanza ai principi enunciati nel CODICE ETICO che qui si richiamano. La presente disposizione rappresenta una "norma di chiusura" quanto alle prescrizioni di condotta che il MODELLO 231 impone ai collaboratori di FIDIMPRESA FRIULVENETO con riferimento alle attività sensibili indicate, ovvero in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione.

Ciò a dire che, in relazione alle attività sensibili in parola, ove non sia prevista una singola Disposizione, si applicano senz' altro le prescrizioni di seguito esposte per cui è fatto espresso divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato di cui agli articoli n. 24 e 25 del decreto, come in allegato esposti;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato; ed è pertanto vietato:
 - a. effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
 - b. distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto è prassi per FIDIMPRESA FRIULVENETO. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri, o a loro familiari, che possa influenzare l' indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore, e comunque le spese sostenute per gli omaggi debbono essere documentate in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;
 - c. accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
 - d. riconoscere compensi in favore di collaboratori esterni che non siano adeguatamente giustificati in relazione al tipo di incarico da svolgere, alle consuetudini ed agli usi, ed alle lecite prassi aziendali;
 - e. presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
 - f. destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.
 - g. in ogni caso i pagamenti devono essere effettuati nel rispetto delle procedure amministrative che ne prevedono la documentazione, la riferibilità e la tracciabilità della spesa; nessun tipo di pagamento può essere effettuato in natura.

- h. con riferimento agli obblighi di comunicazione circa l'ottemperanza della normativa in materia di impiego di lavoratori appartenenti alle cosiddette "categorie protette", la Direzione assicura che le attestazioni sull' adempimento degli obblighi conseguenti rispondano a verità.
- i. la Direzione assicura che i dati in tema di trattamento previdenziale forniti alla pubblica amministrazione siano corretti e rispondano a verità.

E' compito dell'OdV monitorare che non emergano all'interno dell'azienda possibili rischi di commissione dei reati previsti dal presente capo e verificare che FIDIMPRESA FRIULVENETO operi di conseguenza.

III B - REATI IN MATERIA DI CRIMINI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI RICHIAMATI DALL'ART. 24-bis DEL D.LGS. 231/2001.

3.1 Premessa

La Legge 18 marzo 2008, n. 48, ratificando la Convenzione di Budapest del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica (23 novembre 2001), ha anche approvato varie modifiche sia al Codice Penale sia a quello di Procedura Penale e ha introdotto, tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti l'art. 24 bis, così estendendo tale responsabilità anche ai delitti informatici, in stretta coerenza con i profondi cambiamenti dipendenti dalla tecnologia digitale e dalla sua rapida evoluzione, nonché dalla convergenza e costante globalizzazione delle reti informatiche.

3.2 Repertorio dei reati ed individuazione delle aree e funzioni aziendali a rischio

I reati presupposto potenziali riscontrati in azienda ex art 24 bis sono:

- art 615 ter - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
- art 615 quater - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici
- art 615 quinquies - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico
- art 617 quater - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
- art 617 quinquies - Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
- art 635 bis - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
- art 635 ter - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
- art 635 quater - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
- art 635 quinquies - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

3.2.1 Art. 615 ter del codice penale Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) *se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 2) *se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se e' palesemente armato;*
- 3) *se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

La norma in esame sanziona introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero mantenersi contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Considerazioni applicative

Il reato è astrattamente ipotizzabile in quanto la Società da in uso terminaleria il cui sistema operativo è raggiungibile via web.

Occasioni di reato

Ogni volta che si dovesse, entrare nel sistema informatico, sia pure di una sola macchina presso terzi senza autorizzazione e cioè abusivamente e contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escludere per verificare dati depositati nel sistema.

Processi aziendali a rischio

ITC

Assistenza tecnica

Unità organizzative coinvolte

ITC

Assistenza tecnica

3.2.2 Art. 615 quater del c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a € 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da € 5.164 a € 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617 quater.

Tale norma ha come scopo la protezione della riservatezza delle comunicazioni e delle informazioni che sempre più frequentemente sono trasmesse attraverso i sistemi informatici o telematici.

Vanno considerati non soltanto i sistemi informatici veri e propri, ma anche i personal computer qualora per ricchezza di dati contenuti possono essere considerati un vero e proprio sistema.

La norma in esame sanziona procurare abusivamente, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare codici, parola chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornire indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Considerazioni applicative

Il reato è astrattamente ipotizzabile per la Società.

Occasioni di reato

Ogni volta che si dovesse procurare abusivamente, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare codici, parola chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornire indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo. In altri termini cedere password di accesso attribuite dagli Enti.

Processi aziendali a rischio

ITC

Assistenza tecnica

Unità organizzative coinvolte

ITC

Assistenza tecnica

3.2.3 Art. 615 quinquies del codice penale

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a € 10.329.

Tale norma mira a reprimere la diffusione dei c.d. virus informatici, causa di gravi danni ai sistemi telematici. Per virus si intende un programma che contiene istruzioni tali da consentire di essere eseguite indipendentemente dalla volontà di chi l'ha creato e che ha come funzione il danneggiamento di dati e del sistema.

Il Decreto prevede che, in caso di commissione di detti delitti nell'interesse/vantaggio dell'ente, venga applicata la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

Considerazioni applicative

Il reato è astrattamente ipotizzabile per la Società.

Occasioni di reato

Ogni volta che si dovesse installare apparecchiature, dispositivi, o programmi informatici allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico o le informazioni i dati o i programmi contenuti ovvero favorire l'interruzione totale o parziale del loro funzionamento.

Processi aziendali a rischio

ITC

Assistenza tecnica

Unità organizzative coinvolte

ITC

Assistenza tecnica

3.2.4 Art. 617 quater del codice penale**Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche**

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto e' commesso: in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Tale norma mira a reprimere l'intercettare fraudolentemente comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedirle o interromperle o diffondere dati appresi fraudolentemente in qualità di manutentore di sistema.

Considerazioni applicative

Il reato è astrattamente ipotizzabile per la Società.

Occasioni di reato

Ogni volta che si dovesse rivelare informazioni raccolte anche accidentalmente da sistemi informativi di terzi.

Ogni volta che si dovesse intercettare fraudolentemente comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o lo si impedisca o lo si interrompa.

Processi aziendali a rischio

ITC

Assistenza tecnica

Unità organizzative coinvolte:

ITC

Assistenza tecnica

3.2.5 Art. 617 quinquies del codice penale

Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater.

Tale norma mira a reprimere l'installazione, fuori dai casi consentiti dalla legge, apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Considerazioni applicative

Il reato è astrattamente ipotizzabile per la Società.

Occasioni di reato

Ogni volta che si dovesse installare apparecchiature per intercettare, impedire o interrompere comunicazioni.

Processi aziendali a rischio

ITC

Assistenza tecnica

Unità organizzative coinvolte:

ITC

Assistenza tecnica

3.2.6 Art. 635 bis del codice penale

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore di sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

Tale norma mira a reprimere fuori dai casi in cui la condotta configura un più grave reato, la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui

Considerazioni applicative

Il reato è astrattamente ipotizzabile per la Società.

Occasioni di reato

Ogni volta che si dovesse incorrere nella fattispecie anche malauguratamente.

Processi aziendali a rischio

ITC

Assistenza tecnica

Unità organizzative coinvolte:

ITC

Assistenza tecnica

3.2.7 Art. 635 ter del codice penale

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Tale norma mira a reprimere fuori dai casi in cui la condotta configura un più grave reato, la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da Enti Pubblici o di pubblica utilità

Considerazioni applicative

Il reato è astrattamente ipotizzabile per la Società.

Occasioni di reato

Ogni volta che si dovesse incorrere nella fattispecie anche malauguratamente.

Processi aziendali a rischio

ITC

Assistenza tecnica

Unità organizzative coinvolte:

ITC

Assistenza tecnica

3.2.8 Art. 635 quater del codice penale

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'art. 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Tale norma mira a reprimere fuori dai casi in cui la condotta configura un più grave reato, la distruzione, il danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Considerazioni applicative

Il reato è astrattamente ipotizzabile per la Società.

Occasioni di reato

Ogni volta che si dovesse incorrere nella fattispecie anche malauguratamente.

Processi aziendali a rischio

ITC

Assistenza tecnica

Unità organizzative coinvolte

ITC

Assistenza tecnica

3.2.9 Art. 635 quinquies del codice penale

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

Se il fatto di cui all'articolo 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolare gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Tale norma mira a reprimere fuori dai casi in cui la condotta configura un più grave reato, la distruzione, il danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Considerazioni applicative

Il reato è astrattamente ipotizzabile per la Società.

Occasioni di reato

Ogni volta che si dovesse incorrere nella fattispecie anche malauguratamente.

Processi aziendali a rischio

ITC

Assistenza tecnica

Unità organizzative coinvolte

ITC

Assistenza tecnica

3.2.109 Art. 629 comma 3 del codice penale Estorsione informatica

Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità.

Considerazioni applicative

Il reato è astrattamente ipotizzabile per la Società.

Occasioni di reato

Ogni volta che si dovesse incorrere nella fattispecie anche malauguratamente.

Processi aziendali a rischio

ITC

Assistenza tecnica

Unità organizzative coinvolte

ITC

Assistenza tecnica

3.3 Attività sensibili nella Società

L'analisi dei processi aziendali della Società, svolta nel corso del progetto, ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 24-bis del d.lgs. 231/2001:

1. l'accesso abusivo a sistemi informatici o telematici;
2. la detenzione e la diffusione di codici di accesso a sistemi informatici o telematici;
3. la diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;
4. l'intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche;
5. l'installazione di apparecchiature atte ad intercettare impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;
6. il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati o meno dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità;
7. il danneggiamento di sistemi informatici o telematici e/o di pubblica utilità;

3.4 Il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli, applicabili all'attività individuata, è stato definito utilizzando come

riferimento le Linee guida di riferimento, le linee guida ad oggi pubblicate dalle principali associazioni di categoria, nonché le *best practice* internazionali.

È necessario prevedere delle prescrizioni che specifichino le modalità di utilizzo interno della posta elettronica e della rete internet da parte dei lavoratori; devono poi essere indicate le modalità di utilizzo degli strumenti informatici messi a disposizione ed, eventualmente, con quale modalità – preventivamente pubblicizzata nel sistema disciplinare – vengono effettuati i controlli (vedasi regolamento);

E' fatto divieto di effettuare il trattamento dei dati personali mediante sistemi di software ed hardware che mirano al controllo a distanza dei dipendenti. Questi sistemi ad esempio sono:

- 1) lettura e registrazione dei messaggi di posta elettronica (al di là di quanto strettamente necessario per svolgere il servizio e-mail);
- 2) riproduzione e memorizzazione di pagine web visitate dal lavoratore;
- 3) analisi occulta dei computer portatili affidati in uso.

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da FIDIMPRESA FRIULVENETO fissa i principi (nel proprio codice etico), progetta delle procedure ed implementa i propri sistemi di protezione con una finalità penal preventiva propria di ogni Modello ex D.Lgs. 231/2001.

Tutte le attività devono essere tracciate affinché si possano facilitare controlli sia sui contenuti che sulle modalità, il tutto nel rispetto della normativa della riservatezza.

Il Modello, in relazione all'attività ritenuta sensibile ai sensi dell'art. 24-bis del d.lgs. 231/2001, è strutturato secondo gli standard di controllo specifici che muovono dai sotto elencati elementi dispositivi.

E' fatto espresso divieto, a carico degli esponenti aziendali, in via diretta, ed a carico dei collaboratori esterni, tramite apposite clausole contrattuali, di:

- porre in essere comportamenti tali, da integrare le fattispecie di reato considerate al capitolo 3.3 ;
- porre in essere comportamenti che, sebbene non risultino tali, da costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Premesso che per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli, nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto in particolare di:

1. Formare un documento informatico falso o alterarne uno vero;
2. contraffare certificati o autorizzazioni;
3. fare apparire adempiute le condizioni richieste per la validità di un documento informatico mediante contraffazione o alterazione del medesimo;
4. simulare la copia di un documento informatico simulando l'esistente di un documento informatico pubblico o privato originale;
5. rilasciare una copia in forma legale o rilasciare una copia di un documento informatico pubblico o privato diversa dall'originale;
6. nell'accedere agli archivi informatici di una pubblica amministrazione, inserire deliberatamente dati falsi negli elaboratori elettronici dell'archivio o modificare quelli esistenti in relazione ad atti o a documenti ivi registrati;
7. attestare falsamente ad un pubblico ufficiale, in un documento informatico pubblico, fatti

- dei quali l'atto è destinato a provare la verità;
8. scrivere tramite documenti informatici false indicazioni nell'effettuare le registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza o nelle notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali;
 9. formare un documento informatico privato falso, o alterare un documento informatico privato vero, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, in tutto o in parte, e fare uso del medesimo documento oppure lasciare che altri ne facciano uso;
 10. abusando di un documento informatico del quale si ha il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, scrivere un documento diverso da quello al quale si è obbligati;
 11. fare uso di un documento informatico falso redatto da terzi e di cui si conosce la falsità;
 12. distruggere, sopprimere od occultare, in tutto o in parte, un documento informatico pubblico o un documento informatico privato vero;
 13. introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero mantenersi contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo;
 14. accedere ad un sistema informatico aziendale di terzi per finalità diverse da quelle per le quali si è stati autorizzati;
 15. diffondere consapevolmente in sistemi informatici di terzi un programma informatico avente per effetto l'alterazione del funzionamento di sistemi informatici (c.d. Virus);
 16. procurare abusivamente, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare codici, parola chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornire indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo;
 17. procurare abusivamente il codice o la scheda idonei ad accedere al sistema informatico o telematico di terzo protetto (c.d. criptato) da misure di sicurezza;
 18. procurare passwords e gli altri mezzi di accesso in violazione di specifiche norme pubblicistiche o privatistiche, anche di tipo contrattuale, poste a salvaguardia della segretezza dei documenti informatici;
 19. introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico di pertinenza di terzi;
 20. procurarsi, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare o, comunque, mettere a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi, o programmi informatici diretti a danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento;
 21. diffondere un programma avente per scopo ed effetto l'alterazione di alcune funzionalità telematiche dei sistemi informatici di terzo;
 22. intercettare fraudolentemente comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedirle o interromperle;
 23. installare, fuori dai casi consentiti dalla legge, apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi;
 24. distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui;
 25. distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità;
 26. rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, o ostacolare gravemente il loro funzionamento, mediante distruzione, deterioramento, cancellazione,

alterazione, soppressione di informazioni, dati o programmi informatici, o attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi;

27. distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, o ostacolare gravemente il loro funzionamento, mediante distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione, soppressione di informazioni, dati o programmi informatici, o attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi.

E' compito dell'OdV monitorare che non emergano all'interno dell'azienda possibili rischi di commissione dei reati previsti dal presente capo e verificare che operi di conseguenza.

IV. C - REATI SOCIETARI

4.1 Premessa

Il D. Lgs. 61/2002 ha esteso la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche alla commissione di reati societari da parte di amministratori, direttori generali o liquidatori nonché, in taluni casi, anche da loro sottoposti o altri soggetti che intrattengono rapporti qualificati con la Società.

In particolare, come previsto dall'art. 25-ter del Decreto, introdotto dal D. Lgs. 61/2002, la società può essere chiamata a rispondere nei casi di commissione dei reati in materia societaria previsti dal codice civile agli articoli 2621 – 2641. La norma precisa che la responsabilità è estesa alla società ove detti reati siano commessi nell'interesse della società stessa.

A tale scopo, si è ritenuto opportuno prevedere, nell'ambito dei protocolli generali e speciali relativi a tali reati, obblighi informativi a carico dell'Organismo nei confronti degli esponenti societari.

4.2 Repertorio dei reati ed individuazione delle aree e funzioni aziendali a rischio

I reati presupposto potenziali riscontrati in azienda ex art 25 ter sono:

- art 2621 - False comunicazioni sociali
- art 2621 bis - Fatti di lieve entità
- art 2626 - Indebita restituzione dei conferimenti
- art 2635 - Corruzione tra privati
- art 2635 bis - Istigazione alla corruzione tra privati
- art 2636 - Illecita influenza sull'assemblea
- art 2638 - comma 1 e 2 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

4.2.1 Art. 2621 cod. civ. False comunicazioni sociali

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale

o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi

Fattispecie

Si tratta di un reato proprio, per la cui commissione è richiesta la qualifica di amministratore, direttore generale, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, sindaco o liquidatore.

La condotta criminosa è duplice e si concretizza:

- 1) nella esposizione di fatti materiali rilevanti inveritieri.
- 2) nella omissione di informazioni imposte *ex lege*.

La falsità delle comunicazioni deve cadere sui bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico.

In particolare, vengono in considerazione:

Relazioni:

- relazione degli amministratori al bilancio (artt. 2428 e 2429 c.c.)
- relazione per la distribuzione degli acconti dividendo (art. 2433 bis)
- relazione sulla situazione patrimoniale per la riduzione del capitale a seguito di perdite (artt. 2446 e 2447 c.c.)
- relazione al bilancio in fase di liquidazione e finale di liquidazione (artt. 2490 e 2492 c.c.)

Bilancio:

- di esercizio (art. 2423 c.c.)
- finale di liquidazione (artt. 2490 e 2492 c.c.)
- straordinari, redatti in occasione di particolari circostanze

Comunicazioni sociali:

- tutte le comunicazioni (anche verbali) previste dalla legge e genericamente dirette ai soci o ai terzi.

L'esposizione inveritiera o l'omissione di informazioni devono essere relative alla *situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo di appartenenza*; inoltre, possono anche avere per oggetto *beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi*.

Le comunicazioni false assumono rilievo penale solo ove:

- da un lato, contengano falsità od omissioni che incidano sul risultato economico di esercizio (determinando una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, superiore al 5%) o sul patrimonio netto (determinando una variazione del patrimonio netto superiore all'1%) ovvero contengano valutazioni estimative che singolarmente considerate differiscono in misura superiore al 10% di quella corretta;
- dall'altro, siano idonee ad indurre in errore i destinatari. Tale caratteristica andrà accertata diversamente, a seconda che i destinatari siano il pubblico ovvero i soci.

Quanto all'elemento soggettivo del reato, la norma richiede "l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico" ovvero il "fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto", e quindi la presenza di un dolo specifico.

La fattispecie è punita con l'arresto da uno a cinque anni.

La sanzione pecuniaria a carico della società varia da duecento a quattrocento quote.

Considerazioni applicative

Il reato è ipotizzabile per la Società.

Occasioni di reato

- 1) Esposizione di fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche, patrimoniali e finanziarie della Società:
 - a) figurare in bilancio attività inesistenti o nascondere passività esistenti (sopravvalutazioni);
 - b) figurare in bilancio passività inesistenti o nascondere attività esistenti (sottovalutazioni);
 - c) omissione di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge;
- 2) dissimulazione di fatti concernenti le condizioni economiche dell'impresa.

Processi aziendali a rischio

- Adempimenti in materia di Contabilità e Bilancio

Funzioni / Aree aziendali a rischio

Consiglio di Amministrazione

Personale e Amministrazione e Finanza

4.2.2 Art. 2621 - bis Fatti di lieve entità

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'art 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'art. 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'art 1 del r.d. 16/3/1942 n° 267. In tale caso il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Fattispecie

Si tratta di un reato che attiene a quanto è stato disposto all'art 2621 per cui è prevista una pena inferiore se i fatti previsti sono di lieve entità tenuto conto di natura, dimensioni e delle modalità o degli effetti della condanna.

Siamo sempre nel campo previsto dall'art 2621 ma di lieve entità. In altri termini fatti materiali irrilevanti inventieri e omissioni di non rilevante entità.

La falsità delle comunicazioni deve cadere sui bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico.

La fattispecie è punita con l'arresto da sei mesi a tre anni.

La sanzione pecuniaria a carico della società varia da cento a duecento quote.

Considerazioni applicative

Il reato è ipotizzabile per la Società.

Occasioni di reato

- 1) Esposizione di fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche, patrimoniali e finanziarie della Società:
 - a) figurare in bilancio attività inesistenti o nascondere passività esistenti (sopravvalutazioni);

- b) figurare in bilancio passività inesistenti o nascondere attività esistenti (sottovalutazioni);
 - c) omissione di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge;
- 2) Dissimulazione di fatti concernenti le condizioni economiche dell'impresa.

Processi aziendali a rischio**Funzioni / Aree aziendali a rischio**

Valgono le medesime considerazioni sub 2621.

4.2.3 Art. 2626cod. civ. Indebita restituzione dei conferimenti

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Fattispecie

La fattispecie è data dalla indebita restituzione delle quote sociali.

Il delitto si perfeziona con il realizzarsi del danno patrimoniale ai soci o creditori.

Per quanto riguarda la sanzione pecuniaria a carico della società, essa è compresa tra cento e centottanta quote.

Considerazioni applicative**Occasioni di reato**

Rimborso quote

Processi aziendali a rischio

Amministrazione dopo assemblea

Funzioni / Aree aziendali a rischio

Amministrazione / Finanza

4.2.4 Art. 2635 del cod. civ. Corruzione tra privati

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date o promesse o offerte.”

La fattispecie fa riferimento al fatto che chi è facoltizzato a spendere induca esponenti di un'azienda a compiere atti di infedeltà o venir meno agli obblighi di ufficio corrompendoli dando loro o a terzi denaro ovvero utilità creando beneficio per sé e per l'azienda di cui sono esponenti.

L'ipotesi virtualmente possibile è quella che per una molteplicità di ragioni che possano essere a beneficio della società chi ha facoltà di spesa dia o prometta denaro per corruzione a amministratori, direttori generali, dirigenti, etc. sindaci, liquidatori di una società inducendoli a comportamenti a svantaggio della società che rappresentano.

Potrebbe essere richiesta emissione di fattura per operazione inesistente per generare costi fittizi alla società sottraendo ricavi all'imposizione fiscale e ricavi fittizi alla controparte colpita poi da imposizione fiscale.

Potrebbe essere richiesta sottoscrizione di contratto scarsamente conveniente per la società cliente contro pagamento di un premio al singolo facoltizzato a decidere, financo l'imprenditore stesso a cura di ns. agente che per il contratto riceva un premio e lo spartisca con il decisore.

Il reato è procedibile a querela del danneggiato.

La società è punita con sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.

Considerazioni applicative

La fattispecie viene in rilievo solo nel caso in cui esponenti della società promettano denaro od altra utilità corrompendo esponenti di società il cui comportamento indotto dalla corruzione crea infedeltà e mancanze d'ufficio.

Pertanto, allo stato si ritiene applicabile al Confidi.

4.2.5 Art. 2636 cod. civ. Illecita influenza sull'assemblea

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti determina la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Fattispecie

Si tratta di un reato comune, per la cui commissione non è richiesta una determinata qualifica soggettiva. Di fatto, peraltro, sarà difficile che il reato sia commesso da soggetti che non rivestano almeno la qualità di socio.

La norma tutela l'interesse al corretto funzionamento dell'assemblea ed in particolare il rispetto del principio maggioritario.

La condotta di reato consiste nell'adozione di atti simulati o fraudolenti; perché si configuri il

reato tali condotte devono determinare la maggioranza in assemblea.

Quanto all'elemento soggettivo, perché la fattispecie sia integrata devono sussistere la coscienza e volontà di determinare la maggioranza in assemblea (dolo generico) e il fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto (dolo specifico).

Il reato si consuma col verificarsi dell'evento.

La società è punita con sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote.

Considerazioni applicative

La fattispecie può essere integrata in occasione di ogni assemblea della società, ordinaria o straordinaria.

Occasioni di reato

- a) Falsificazione del verbale di assemblea al fine di far figurare presenti e votanti soggetti che in realtà non sono intervenuti, o che non hanno votato, o che hanno votato in maniera diversa;
- b) c.d. mercato di voto;
- c) ricorso a prestanome al fine di ammettere al voto in assemblea soggetti non legittimati;
- d) impiego di azioni non collocate;
- e) attribuzione di voto plurimo;
- f) computo di voti corrispondenti ad azioni rimborsate per riduzione del capitale.

Processi aziendali a rischio

Adempimenti in materia di funzionamento dell'assemblea (convocazione; deposito – ove previsto – delle partecipazioni presso la sede della società; verifica della regolare costituzione; esercizio del diritto di voto; verbalizzazione).

Funzioni / Aree aziendali a rischio

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Consiglio di Amministrazione

Collegio Sindacale

Personale e Amministrazione e Finanza

4.2.6 Art. 2638 cod. civ. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro

confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Fattispecie

Si tratta di un reato specifico dei soggetti vigilati.

Considerazioni applicative

La fattispecie può essere integrata in occasione di comunicazione dovuta o verifica ordinaria o straordinaria.

Occasioni di reato

1. Falsificazione o alterazione di comunicazioni dovute a Banca d'Italia
2. Informazioni fuorvianti in sede di verifica

Processi aziendali a rischio

Adempimenti in materia di comunicazioni di vigilanza, bilanci, assemblee e adempimenti in sede di visite ispettive.

Funzioni / Aree aziendali a rischio

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Consiglio di Amministrazione

Collegio Sindacale

Personale e Amministrazione e Finanza

4.2.7 Art. 2635 – bis del cod. civ. Istigazione alla corruzione tra privati

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Si procede a querela della persona offesa.

Le considerazioni sono le medesime di quanto all'art. 2635 c.c.

Considerazioni applicative

La fattispecie viene in rilievo solo nel caso in cui esponenti della società promettano denaro od altra utilità corrompendo esponenti di società il cui comportamento indotto dalla corruzione crea infedeltà e mancanze d'ufficio.

Pertanto, allo stato si ritiene applicabile alla Società.

4.3 Attività sensibili nella Società

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-ter del d.lgs. 231/2001. Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati societari.

1. tenuta della contabilità, redazione del bilancio d'esercizio, del bilancio consolidato, delle situazioni economiche infrannuali, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico;
2. adempimenti relativi all'attività di tenuta, conservazione e aggiornamento del fascicolo di bilancio dall'approvazione del consiglio di amministrazione al deposito e pubblicazione (anche informatica) dello stesso fino alla relativa archiviazione;
3. gestione dei rapporti con soci. Redazione, tenuta e conservazione dei documenti su cui gli stessi potrebbero esercitare il controllo;
4. gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza (ad esempio Banca d'Italia, Garante per la protezione dei dati personali etc.): comunicazioni, attività di supporto nello svolgimento dei relativi controlli, trasmissione dati etc.;
5. attività di distribuzione degli utili e delle riserve;
6. attività di valutazione, autorizzazione e gestione delle operazioni sul capitale (quali ad esempio aumenti e riduzioni di capitali, operazione di fusione e scissione, conferimenti in denaro ed in natura);
7. gestione delle incombenze societarie relative a operazioni sul capitale e su partecipazioni;
8. rapporti con terzi fornitori o clienti.

Nell'ambito di tali attività sensibili, ruolo preminente è svolto dal Consiglio di Amministrazione e dalla funzione Personale e Amministrazione e Finanza.

4.4 Il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli, applicabili alle attività individuate, è stato definito utilizzando come riferimento le linee guida ad oggi pubblicate dalle principali associazioni di categoria nonché le *best practice* internazionali, ed è stato successivamente adottato dalla Società.

Per ognuna delle attività sono stati individuati *standard* di controllo specifici.

Relativamente all'attività sensibile di **“redazione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico”** gli *standard* di controllo specifici sono i seguenti.

- A_1 Istruzioni di chiusura contabile:** devono esistere istruzioni rivolte alle Unità organizzative, che indichino dati e notizie che è necessario fornire alla funzione competente per la redazione del bilancio in relazione alle chiusure annuali di bilancio nonché le relative

modalità e la tempistica.

B_1 Programmazione: Deve esistere un livello aziendale che prevede ruoli, responsabilità e scadenze relativamente al flusso informativo da fornire alle varie divisioni interne coinvolte nel processo di bilancio.

C_1 Tracciabilità: il sistema informatico utilizzato per la trasmissione di dati e informazioni deve garantire la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione delle postazioni che inseriscono i dati nel sistema. Il responsabile di ciascuna Unità Organizzativa coinvolta nel processo deve garantire la tracciabilità di tutti i dati e le informazioni finanziarie. Il responsabile della Amministrazione e Bilancio acquisisce dai responsabili delle unità coinvolte nel processo di bilancio una dichiarazione attestante la veridicità e completezza delle informazioni fornite ai fini della redazione del bilancio civilistico e consolidato.

Relativamente all'attività sensibile inerente ad **“operazioni su azioni e quote proprie, operazioni sul capitale e destinazione degli utili”**, gli *standard* di controllo specifici sono i seguenti.

A_2 Utili e riserve: esistenza di una procedura che regolamenti la predisposizione di una relazione per il Consiglio di amministrazione che giustifichi la distribuzione di utili e riserve nel rispetto di quanto previsto dalla legge.

B_2 Regole: devono esistere regole formalizzate che identifichino ruoli e responsabilità, relativamente alla tenuta, conservazione e aggiornamento del fascicolo di bilancio dall'approvazione del consiglio di amministrazione al deposito e pubblicazione (anche informatica) dello stesso fino alla relativa archiviazione.

Relativamente all'attività sensibile inerente a **“rapporti con fornitori o clienti”**, lo *standard* di controllo specifico ai fini della esclusione è il seguente.

A_3 Regole di comportamento: devono esistere regole di comportamento che invitino tutti coloro che hanno autonomia di spesa a comportarsi con la massima onestà e correttezza nello svolgimento delle operazioni con fornitori e clienti ed altri operatori economici in generale. Tali regole di comportamento devono, nello specifico, indicare che la Società sottolinea il dovere di non procedere ad alcuna dazione o promessa ad amministratori, direttori, sindaci, liquidatori o loro subordinati perché omettano o contravvengano ai propri doveri danneggiando la propria società a beneficio proprio o di terzi e di FIDIMPRESA FRIULVENETO.

Si considerano attività sensibili:

1. Acquisto e/o cessione di beni/servizi con controparti.
2. Selezione dei partner commerciali/finanziari e gestione dei relativi rapporti con controparti.
3. Assunzione di personale.
4. Gestione delle transazioni finanziarie.

Standard di controllo specifici applicabili a qualsiasi soggetto che intrattiene rapporti con terzi (per la stipulazione di contratti o altro)

- **Presenza di almeno un'altra persona di pari livello organizzativo:** deve essere presente almeno un'altra persona di pari livello nelle fasi più importanti della relativa attività (ad es. Trattative, accordi contrattuali, transazioni etc.);
- **Report:** devono esistere report/verbali dettagliati per ogni singola operazione o atto di

procedura ed inviati al superiore gerarchico;

In aggiunta per le situazioni sensibili sono stati individuati i seguenti standard di controllo specifici. Relativamente all'attività sensibile di **"acquisto e/o cessione di beni/servizi con controparti"** gli standard di controllo specifici sono i seguenti.

E' fatto divieto di:

- a) intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti o atti con soggetti privi di buona reputazione desumibili dalle liste delle referenze. Priorità saranno date a soggetti dotati di modello 231 e a soggetti con rating di legalità;
- b) operare con partner dai requisiti di onorabilità e professionalità discutibili.
- c) non operare se non sono verificati i requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e devono esser fissati i criteri di valutazione delle offerte nei contratti standard.

E' compito dell'OdV monitorare che non emergano all'interno dell'azienda possibili rischi di commissione dei reati previsti dal presente capo e verificare che FIDIMPRESA FRIULVENETO operi di conseguenza.

V. D - REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE RICHIAMATI DALL'ART. (art. 25-quinquies del d.lgs 231/2001)

5.1 Premessa

I profili di rischio rilevanti con riferimento ai reati previsti dall'art. 25-quinquies del d.lgs. 231 del 2001 possono, verosimilmente, ravvisarsi con riferimento ai soli casi in cui l'ente agisca in concorso con soggetti terzi.

In proposito va sottolineato che, affinché sussista la possibilità di imputare l'illecito alla società, è necessario che il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio della società medesima e non semplicemente avvalendosi della sua struttura per il perseguimento di profitto riferibile esclusivamente al soggetto attivo.

5.2 Repertorio dei reati ed individuazione delle aree e funzioni aziendali a rischio

5.2.1 Reati finalizzati alla repressione della tratta di persone.

Si ritengono attività a rischio quelle connesse all'agevolazione, in qualsiasi forma, di singoli o associazioni, che:

- riducano o mantengano una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a presentazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento (art. 600 c.p.);
- pongano in essere tratta di persone che si trovino nelle condizioni sopra indicate, ovvero le inducano o le costringano, in qualsiasi modo, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio italiano o a trasferirsi al suo interno (art. 601 c.p.);
- acquistino o alienino o cedano una persona che si trova in una delle condizioni sopra descritte (art. 602 c.p.).

A titolo esemplificativo, si segnala che potrà configurarsi un'ipotesi di concorso dell'ente nei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi, commessi da terzi (e quindi, ove sussista un interesse o un vantaggio per la società, una responsabilità per il conseguente illecito di questa) nel caso in cui la società fornisca ad un soggetto le risorse economiche necessarie per la costituzione o il mantenimento di una struttura organizzativa finalizzata allo sfruttamento di prostitute o lavoratori non regolari, ovvero a favorire il loro ingresso nel nostro paese a fini di sfruttamento.

Considerazioni applicative

Il reato appare remoto anche se è astrattamente ipotizzabile per la Società in caso di ricorso diretto o indiretto a manodopera (appalti).

Occasioni di reato

Stipulazione di contratti di appalto mediante i quali vengono corrisposte risorse economiche per la costituzione o il mantenimento di una struttura organizzativa finalizzata allo sfruttamento di lavoratori non regolari, ovvero a favorire il loro ingresso nel nostro paese ai fini di sfruttamento.

Assunzione di lavoratori non regolari.

Processi Aziendali a rischio

Adempimenti relativi alla selezione e all'assunzione di personale interinale.

Gestione di contratti di appalto

Funzioni / Aree aziendali a rischio

Amministratore Delegato

Personale e Amministrazione e Finanza

Marketing

5.2.2 Reati finalizzati alla repressione della pedofilia.

Si ritengono attività a rischio quelle connesse all'agevolazione, in qualsiasi forma, di singoli o associazioni, che:

- inducano alla prostituzione un minore o ne favoriscano o ne sfruttino la prostituzione, ovvero compiano, in cambio di denaro o altra utilità, atti sessuali con un minore (art. 600-bis c.p.);
- utilizzando minori, realizzino esibizioni pornografiche o producano materiale pornografico, ovvero inducano minori a partecipare ad esibizioni pornografiche, ovvero detengano o facciano commercio od offrano o cedano ad altri, ovvero, con qualsiasi mezzo, distribuiscano, divulgino, diffondano, pubblicizzino tale materiale, ovvero distribuiscano o divulgino notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o sfruttamento sessuale dei minori (artt. 600-ter e 600-quater c.p.);
- pongano in essere le condotte di cui al punto che precede con riferimento a materiale pornografico che rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori o parti di esse (artt. 600-ter, 600-quater c.p. e 600-quater.1 c.p.);
- organizzino o propagandino viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori (art. 600-quinquies c.p.).

A titolo esemplificativo, si segnala che potrà configurarsi un'ipotesi di concorso dell'ente nei reati di prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico,

iniziative turistiche volte alla sfruttamento della prostituzione minorile commessi da terzi (e quindi, ove sussista un interesse o un vantaggio per la società, una responsabilità per il conseguente illecito amministrativo di questa) nel caso in cui la società fornisca ad un soggetto le risorse economiche necessarie per l'acquisto della strumentazione per la realizzazione di riprese fotografiche o filmati a contenuto pedopornografico, ovvero per la gestione di un sito pedopornografico, nella consapevolezza della destinazione del finanziamento; ovvero nel caso in cui la società agevoli un imprenditore operante nel settore del turismo sapendo che l'agenzia organizza e gestisce viaggi con finalità pedopornografiche.

Considerazioni applicative

Il reato è astrattamente ipotizzabile per la Società con riferimento alla gestione di iniziative umanitarie, donazioni e liberalità.

Occasioni di reato

Nell'effettuare donazioni o elargizioni liberali si potrebbero fornire risorse economiche necessarie per l'acquisto di strumentazione per la realizzazione di riprese fotografiche o filmati a contenuto pedopornografico, ovvero per la gestione di un sito pedopornografico.

Processi Aziendali a rischio

Adempimenti relativi alla gestione degli omaggi, delle liberalità e delle iniziative umanitarie.

Funzioni / Aree aziendali a rischio

Tutte quelle con uso di personal con collegamenti internet

Protocolli

La Società si dota di una procedura per la gestione degli omaggi e delle erogazioni liberali conforme a quanto indicato nella sezione II.

5.2.3 Reati finalizzati alla repressione del caporalato

"Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)", in base a cui si stabilisce:

- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;***
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.***

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;***
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al***

riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà':

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più' dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro».

Considerazioni applicative

Il reato è astrattamente ipotizzabile per la Società con riferimento all'impiego di personale proveniente da subappalti.

5.3 Attività sensibili nella Società

L'analisi dei processi aziendali della Società, svolta nel corso del progetto, ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-quinquies del d.lgs. 231/2001. Qui di seguito vengono indicate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati contro la personalità individuale:

1. Attività che prevedono il ricorso diretto o indiretto a manodopera (es.: affidamenti di appalti).
2. Gestione di server della Società o di siti Internet.

5.4 Il sistema di controlli

Il sistema dei controlli, applicabili alle attività individuate, è stato definito utilizzando come riferimento le Linee guida di Confindustria, e le linee guida ad oggi pubblicate dalle principali associazioni di categoria, nonché dalle best practice internazionali.

Per ognuna delle attività devono essere rispettati gli standard di controllo fissi di cui alla Sezione II, nonché i seguenti standard di controllo specifici.

Relativamente all'attività sensibile relativa allo svolgimento di **“attività che prevedono il ricorso diretto o indiretto a manodopera (es.: affidamenti di appalti)”** gli standard di controllo specifici sono i seguenti:

- A_1 selezione del personale interinale:** l'assunzione di tale personale deve avere luogo in conformità alla normativa vigente, tramite società di somministrazione di lavoro temporaneo debitamente autorizzate.
- B_1 sub-appalto:** i contratti di sub-appalto dei propri fornitori devono essere soggetti ad autorizzazione scritta previa verifica dei sub-appaltatori.

Relativamente all'attività sensibile di **"gestione di server della Società o di siti Internet"** gli standard di controllo specifici sono i seguenti:

- A_3 Sicurezza informatica:** devono esistere adeguate misure di sicurezza per il trattamento informatico dei dati, quali quelle contenute nelle leggi vigenti e negli standard internazionali di Information Security Management System.
- A_4 Divieto di acquisire, utilizzare, diffondere e/o cedere** materiale pedo-pornografico.

5.4.1 Principi generali di comportamento ad evitare contatti con reclutatori o ferme di "caporalato"

E' fatto divieto di contrarre per forniture, lavori e servizi con i nominativi ovvero organizzazioni che praticano forme di reclutamento intermediando illecitamente con sfruttamento del lavoro e, qualora fossero individuati, si deve congelare il rapporto e le eventuali prestazioni e corresponsioni pecuniarie che ne fossero maturate nel frattempo.

Per maggiore cautela relativamente alle modalità più utili per mitigare qualsiasi rischio di relazione con soggetti associati che possano praticare forme di reclutamento illecite, la società ha provveduto ad aggiornare il proprio contratto standard di fornitura di servizi specificatamente menzionando che qualora fosse determinato illecito ex art 603 bis viene a cadere ogni rapporto con diritto a pretendere eventuali danni.

Sarà compito del responsabile acquisti nel raccogliere la firma di presa d'atto del modello significare sia all'appaltatore e sia al sub appaltatore, che avrà superato la medesima analisi di affidabilità, fare sottoscrivere la presa di conoscenza del Modello di Organizzazione Gestione e controllo di FIDIMPRESA FRIULVENETO e l'adesione al Codice Etico di FIDIMPRESA FRIULVENETO. Il comportamento mira a prevenire qualsiasi comportamento illecito sia di appaltatori sia di sub appaltatori.

Il controllo sulla insussistenza di qualsiasi problematica è consentito dal contratto che prevede il diritto di accesso ai documenti aziendali del fornitore per valutare il comportamento.

Il responsabile, qualora se ne verificasse la circostanza di rendersi opportuno un accesso, ne darà notizia al Direttore Generale.

Le prassi saranno le seguenti:

- Accesso consentito con ampia disponibilità e riscontro documentale positivo il contratto continua con segnalazione al Direttore Generale;
- Accesso non consentito ovvero scarsa disponibilità al riscontro, ovvero documentazione non probatoria o mancante il responsabile segnalerà al Direttore Generale la circostanza al fine della interruzione del rapporto;

L'eventuale evidenziazione dovrà essere segnalata, una volta accertato il fondamento su possibili anomalie del rapporto, anche all'OdV e ai Responsabili delle funzioni di Risk Management e Compliance.

La circostanza potrà essere gestita su indicazione del Direttore Generale anche in ordine alle segnalazioni da fornire alle pubbliche autorità in materia.

VI. E - REATI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO RICHIAMATI DALL'ART. 25-septies DEL D.LGS. 231/2001.**6.1 Premessa**

L'art. 25 septies è stato introdotto nel Decreto Legislativo 231/2001 dall'art. 9 della L. 3 agosto 2007, n. 123 recante misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Tale articolo è stato nuovamente riformulato in sede di attuazione della delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sicurezza, ad opera del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (T.U.S.).

Il Testo Unico è stato ulteriormente modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2009 e da successivi interventi del legislatore.

Il T.U.S., non solo all'art. 300 riformula l'art. 25-septies, ma tratta anche, all'art. 30, delle caratteristiche che gli Enti dovrebbero tenere in debita considerazione nella redazione ed adozione dei loro Modelli di organizzazione, gestione e controllo.

6.2 Repertorio dei reati ed individuazione delle aree e funzioni aziendali a rischio**I reati presupposto potenziali riscontrati in azienda ex art 25 septies:**

- art 589 - Omicidio colposo
- art 590 - Lesioni personali colpose

6.2.1 Art. 589 del codice penale Omicidio colposo

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Si applica di seguito l'art. 55 D.Lgs 81/2008 relativamente alle sanzioni per il datore di lavoro.

La norma sanziona chi cagiona per colpa la morte in conseguenza della omissione della valutazione dei rischi e della completa adozione del documento di valutazione dei rischi (di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a e 28 del Testo Unico delle Sicurezza), o in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (di cui all'art. 18 del Testo Unico delle Sicurezza).

Considerazioni applicative

Il reato è astrattamente ipotizzabile per la Società.

Occasioni di reato

Ogni volta che si dovesse incorrere nella fattispecie anche malauguratamente.

Processi aziendali a rischio

Manutenzioni

Unità organizzative coinvolte:

ITC

Assistenza tecnica

In generale tutte

6.2.2 Art. 590 del codice penale Lesioni personali colpose

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 euro.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 euro a 619 euro; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 euro a 1.239 euro.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Le condotte punite dai reati in esame consistono nel cagionare colposamente la morte o le lesioni personali gravi e gravissime dei lavoratori. Ai fini della commissione di questi reati rileva una qualsiasi condotta, sia attiva (anche non violenta), sia omissiva (consistente nel non aver impedito il verificarsi dell'incidente).

Gli eventi naturalistici previsti dai reati in questione sono per l'art. 589 c.p. la morte e per l'art. 590 c.p. le lesioni gravi e gravissime. Ai sensi delle norme in esame si ravvisano:

(i) lesioni gravi:

- se dal fatto deriva una malattia o un'incapacità di attendere alle proprie occupazioni per un tempo superiore ai 40 gg.
- se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

(ii) lesioni gravissime:

- se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- se dal fatto deriva la perdita di un senso;
- se dal fatto deriva la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o delle capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà nella favella.

I reati di cui agli articoli 589 e 590 sono reati colposi, ciò significa che l'evento (morte / lesioni) non è voluto dal soggetto agente, ma si è verificato per una negligente inosservanza di leggi, ordini e discipline, miranti a prevenire eventi dannosi o pericolosi da parte di chi aveva l'obbligo di osservarle.

Il concorso di colpa del dipendente non ha alcun effetto esimente (salvo l'ipotesi in cui la condotta del lavoratore si configuri come abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto alle direttive ricevute ed al procedimento lavorativo, nonché atipica ed eccezionale).

Considerazioni applicative

Il reato è astrattamente ipotizzabile per la Società.

Occasioni di reato

Ogni volta che si dovesse incorrere nella fattispecie anche malauguratamente.

Processi aziendali a rischio

Manutenzioni

Unità organizzative coinvolte:

ITC

Assistenza tecnica

Vendite

In generale tutte

6.3 Attività sensibili nella Società

In generale si deve premettere che tutte le attività aziendali devono considerarsi attività in cui potrebbe accadere un infortunio ad un dipendente e devono essere prese in considerazione dal DVR.

Nel DVR sono specificamente indicate le misure di sicurezza che le Società hanno attuato allo scopo di ridurre i rischi ed in particolare i rischi riferibili alle attività lavorative sopra indicate.

Fermo restando quanto sopra, ai fini dell'implementazione del Modello organizzativo 231 con riferimento ai reati presupposto di cui all'art. 25 *septies*, la Società ha considerato di fondamentale importanza (i) verificare che il proprio sistema organizzativo garantisca, su base continuativa ed in maniera formalizzata, lo svolgimento delle attività lavorative nel pieno rispetto e nella corretta applicazione delle norme antinfortunistiche e degli standard di sicurezza posti a presidio della salute e dell'integrità fisica dei dipendenti e (ii) adeguare detto sistema organizzativo, ove necessario.

La Società ai sensi dell'art. 6 del Decreto, ha pertanto individuato come attività a potenziale rischio di violazione delle norme antinfortunistiche le seguenti attività inerenti la gestione della sicurezza aziendale (attività che sono specificamente regolate da norme di legge e/o regole di buona prassi in materie antinfortunistiche):

- gestione delle attività dirette a fornire un adeguato livello di conoscenza al RSSP e agli ASPP sui temi disciplinati dalla normativa di riferimento in tema di salute, igiene e sicurezza sul luogo di lavoro;
- gestione delle attività dirette a offrire un adeguato programma di formazione, in termini di tempo e temi trattati, a tutti i dipendenti aziendali ed in particolare per coloro che svolgono attività più a rischio;
- gestione delle attività di esecuzione ed aggiornamento del *risk assessment*, svolto ai fini della normativa vigente, in tema di salute, igiene e sicurezza sul luogo di lavoro, anche attraverso l'impiego di consulenti esterni alla Società esperti in dette tematiche;
- gestione delle attività di aggiornamento dei presidi di controllo e delle relative procedure, definiti alla luce del *risks assessment* svolto di cui al punto precedente;

- gestione delle attività di redazione del DVR e dei piani di sicurezza nel rispetto della normativa vigente in tema di salute, igiene e sicurezza sul luogo di lavoro interni ed esterni, sia presso le proprie strutture sia presso i siti dei clienti;
- gestione delle attività di verifica costante presso i luoghi di lavoro sul rispetto del DVR e dei piani di sicurezza di cui al punto precedente;
- gestione delle attività di verifica sugli oneri sostenuti per rendere operativi il DVR ed i piani di sicurezza, affinché siano in grado di garantire il massimo livello di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- gestione delle attività di manutenzione delle attrezzature, dei macchinari e degli impianti utilizzati, al fine di limitare possibili incidenti da questi provocati;
- gestione delle attività dirette a garantire l'effettuazione di visite mediche secondo protocollo sanitario per ogni categoria lavorativa;
- gestione delle attività di distribuzione, a tutti i lavoratori secondo le mansioni affidate, di dispositivi di protezione individuale e di attrezzature idonee a salvaguardare la salute e la sicurezza degli stessi e di costante verifica sul loro corretto impiego e funzionalità;
- gestione delle attività di monitoraggio sul rispetto degli orari di lavoro da parte del personale, ai fini della prevenzione di infortuni in momenti della giornata potenzialmente più a rischio;
- gestione delle attività di coordinamento tra tutti i soggetti, indicati dal D.Lgs. 81/2008 (ad esempio, datore di lavoro, RSPP, RLS, medico competente), nell'applicazione delle disposizioni in materia di salute, igiene e sicurezza sul luogo di lavoro;

Tutti i Destinatari del Modello adottano regole di condotta conformi ai principi contenuti (i) nel Codice Etico della Società, nella parte dedicata ai principi di condotta nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori, che qui si intende integralmente richiamata, (ii) nel Decreto 81 e nella normativa vigente in materia di antinfortunistica, tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute nei luoghi di lavoro (iii) nel DVR predisposto dalla Società e nelle procedure ed istruzioni operative e (iv) nel presente Modello.

Devono pertanto intendersi presupposto e parte integrante del presente Modello i principi di comportamento individuati nei C.C.L.L. nel Codice Etico della Società e tutta la documentazione predisposta dalla Società per l'assolvimento degli obblighi imposti dalla normativa antinfortunistica quali, in via esemplificativa, il DVR, i piani per la gestione dell'emergenza, etc. Il presente Modello, come già specificato, non deve sostituirsi o duplicare gli obblighi e responsabilità di legge disciplinate in capo ai soggetti individuati dal Decreto 81 e dalla normativa antinfortunistica applicabile. Costituisce, invece, un ulteriore presidio di controllo e verifica dell'adeguatezza delle attività organizzative poste in essere dalla Società per dotarsi di struttura e organizzazione in materia di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro adeguata, efficiente e pienamente rispondente alla normativa vigente.

Nell'attuazione del proprio sistema organizzativo con specifico riferimento alla sicurezza aziendale e nello svolgimento delle attività dallo stesso programmate la Società ed i Destinatari del presente Modello, ciascuno per quanto di propria competenza, devono osservare tutte le leggi, i regolamenti e le procedure in materia di sicurezza del lavoro e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro che disciplinano lo svolgimento delle attività lavorative.

6.4 Il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli, applicabili all'attività individuata, è stato definito utilizzando come riferimento le Linee guida ad oggi pubblicate dalle principali associazioni di categoria, nonché le

best practice internazionali.

Le procedure di prevenzione organizzano la gestione della sicurezza aziendale ed in particolar modo le attività di vigilanza e controllo che la Società intende attuare allo scopo di assicurare, al massimo livello possibile, che tutti i soggetti coinvolti nella tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro adempiano correttamente alle previsioni di legge.

Si ribadisce, che i principi e protocolli su cui si fonda il Modello per quanto riguarda la prevenzione dei reati di cui all'art. 25 *septies* sono unicamente volti a monitorare e garantire l'effettiva e piena attuazione delle prescrizioni normative, senza interferire nell'autonomia decisionale e gestionale dei singoli soggetti competenti per legge e per delega in relazione al sistema organizzativo della sicurezza aziendale alla luce della normativa specifica in materia.

Per quanto riguarda la **struttura organizzativa della Società e dei suoi impianti** si prevedono i seguenti principi:

- il budget approvato annualmente dalla Società contenga una sezione dedicata che espliciti i fondi destinati all'implementazione ed al mantenimento del sistema di gestione in materia di sicurezza;
- l'organigramma in materia di sicurezza consenta di individuare le responsabilità, i compiti organizzativi e operativi di dirigenti, preposti e le mansioni di ciascun dipendente della Società in materia di sicurezza e dell'igiene e salute sul lavoro;
- l'organigramma della sicurezza sia opportunamente reso conoscibile a tutto il personale a tutti i livelli;
- il datore di lavoro e l'OdV si assicurano che siano nominati tutti i soggetti previsti dalla normativa di settore, che siano muniti di adeguate, chiare e sufficientemente specifiche deleghe, che dispongano delle competenze e qualità necessarie, che abbiano poteri, anche di spesa, sufficientemente adeguati all'incarico e che siano effettivamente esercitate le funzioni e le deleghe conferite;
- il datore di lavoro, prima di procedere alla delega delle proprie funzioni in merito alla sicurezza, o alla nomina di un RSPP o di un medico competente, o di un consulente invia il curriculum di ogni candidato all'OdV, il quale potrà esprimere un parere in merito all'effettiva competenza e adeguatezza dei profili prescelti a ricoprire l'incarico.

Per quanto riguarda l'**attività di formazione ed addestramento e l'adempimento degli obblighi in materia di sicurezza da parte di tutti i dipendenti e lavoratori presso gli stabilimenti della Società** si applicano i seguenti principi:

- l'RSPP, avvalendosi anche della collaborazione del medico competente, predisponga il piano annuale di formazione in materia della sicurezza ed il consuntivo delle attività di formazione ed informazione svolte nell'anno precedente e ne invii copia al Consiglio, al Datore di lavoro ed all'OdV;
- sia previsto un sistema che consenta di valutare il livello di apprendimento dei partecipanti ai corsi di formazione in materia di sicurezza ed i risultati siano convenientemente formalizzati;
- sia garantita idonea formazione di lavoratori interinali di cui la Società si avvalga;
- sia garantita un'efficace attività di formazione informazione ed addestramento sui contenuti dei Piani per la gestione delle emergenze
- le mansioni e gli obblighi generali e specifici di ciascuna mansione in materia di sicurezza siano opportunamente resi conoscibili a tutto il personale.

Organizzazione e sviluppo Risorse Umane

Per quanto riguarda l'**attività di gestione operativa in materia di sicurezza** si applicano i seguenti principi:

- sia previsto che i lavoratori comunichino senza indugio all'RSPP ed al RLS le carenze e le anomalie riscontrate nel sistema di gestione della sicurezza adottato dalla Società;
- l'RSPP predisponga prima dell'inizio dell'attività presso gli impianti della Società di terze imprese il DVR che indichi le misure che sono state applicate per eliminare le interferenze; detto documento deve essere allegato al contratto che verrà sottoscritto con l'impresa appaltatrice da parte della Funzione competente (acquisti) alla stipula del contratto;
- sia data tempestivamente notizia all'RSPP dell'introduzione di eventuali nuovi macchinari, nuove apparecchiature, nuove sostanze o prodotti nelle lavorazioni, lo spostamento di macchine ed apparecchiature ed ogni e qualsiasi modifica nei luoghi di lavoro che possa impattare sulla valutazione dei rischi;
- sia previsto che il personale, i rappresentanti sindacali aziendali, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il medico competente, i responsabili del servizio di prevenzione e protezione e il datore di lavoro possono segnalare all'OdV informazioni e notizie sulle eventuali carenze nella tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro cui non sia dato pronto rimedio da parte della Società;
- il medico competente predisponga e correttamente attui un adeguato piano di sorveglianza sanitaria, di cui dà comunicazione all'RSPP;
- che la consegna dei dispositivi di protezione individuale ai dipendenti sia comprovata dall'apposizione di una firma per ricevuta da parte dei dipendenti;
- che siano conservati dalle Funzioni Responsabili presso gli impianti i libretti e le istruzioni per l'utilizzo delle macchine e delle apparecchiature e che siano aggiornati con le verifiche e le manutenzioni effettuate a norma di legge i record relativamente all'applicativo elettronico di gestione della procedura di gestione e manutenzione impianti;
- siano predisposti, correttamente formalizzati ed aggiornati i Manuali delle procedure per la gestione delle emergenze dove deve essere data adeguata formalizzazione della nomina degli addetti incaricati; delle dotazioni antincendio e di sicurezza disponibili; delle modalità attuate per le verifiche periodiche dei presidi anti incendio e di primo soccorso; delle procedure di intervento che devono essere attuate dagli addetti alle squadre e da tutto il personale per affrontare le situazioni di emergenza; e delle prove di evacuazione effettuate.

Per quanto riguarda l'**attività di monitoraggio, ispezione e controllo** si applicano i seguenti principi:

- l'RSPP coadiuvi i responsabili di Funzione al monitoraggio dell'applicazione delle misure di sicurezza previste nell'ambito delle attività della specifica Funzione coinvolta attraverso la redazione di procedure e/o *check lists* di controllo condivise;
- l'RSPP, l'RLS e il medico competente comunichino al datore di lavoro, ai dirigenti e all'OdV il programma delle visite ispettive annuali programmate ed il numero di visite a sorpresa ed i verbali delle visite di controllo e delle ispezioni tecniche (specificando ove programmate ed ove a sorpresa) effettuate, evidenziando eventuali non conformità;
- l'RSPP, l'RLS e il medico competente comunichino al datore di lavoro, ai dirigenti e all'OdV ogni impedimento all'esercizio delle loro funzioni affinché siano adottate le decisioni conseguenti;
- i soggetti qualificati come datori di lavoro, l'RSPP ed il medico competente comunichino senza indugio al Consiglio di Amministrazione gli incidenti che rivestono la natura di lesioni

- gravi o gravissime circostanziando le carenze, le anomalie e le inadempienze riscontrate; copia della comunicazione sia inviata anche all'OdV;
- l'RSPP renda disponibile copia di ogni DVR ad ogni suo aggiornamento al datore di lavoro, all'OdV e ai RLS;
 - i soggetti qualificati come datori di lavoro, RSPP ed il medico competente aggiornino periodicamente (almeno annualmente) il Consiglio e l'OdV della Società in merito alle tematiche relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro, ed in particolare fornendo copia del verbale relativo alla riunione annuale di sicurezza prevista dalla normativa;
 - in caso di ispezioni amministrative relative agli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008 o comunque inerenti aspetti della sicurezza partecipino i soggetti a ciò espressamente delegati. L'OdV dovrà essere prontamente informato sull'inizio di ogni attività ispettiva, mediante apposita comunicazione interna, inviata a cura della Funzione aziendale di volta in volta interessata; di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti appositi verbali, che verranno trasmessi all'OdV al quale dovranno essere altresì trasmessi i verbali ed i rilievi dell'autorità di controllo;
 - le attività di monitoraggio e verifica del sistema di gestione in materia di sicurezza condotte dall'OdV siano effettuate periodicamente e formalizzate e trasmesse al Consiglio, al Datore di Lavoro ai dirigenti delegati per la sicurezza e all'RSPP.

L'OdV cura che le procedure di attuazione delle procedure di prevenzione sopra indicate siano idonee al rispetto dei principi e delle prescrizioni in essi contenute ed adeguate alle finalità indicate. L'OdV propone le modifiche e le eventuali integrazioni delle prescrizioni di cui sopra e delle relative procedure di attuazione.

VII. F - REATI IN MATERIA DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHE' AUTORICICLAGGIO RICHIAMATI DALL'ART 25 OCTIES DEL D.LGS 231/2001

7.1 Premessa

In sede di recepimento delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE il comma 3 dell'articolo 63 del Dlgs 231/2007 ha inserito nell'ambito del Dlgs 231/2001 l'articolo 25-octies, che ha attratto nell'ambito della responsabilità amministrativa di società ed enti i reati di:

- ricettazione (articolo 648 c.p.)
- riciclaggio (articolo 648-bis c.p.)
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 648-ter c.p.).

Successivamente la Legge n. 186 del 15.12.2014, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2014, recante "Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio", in particolare, l'articolo 3, comma 5 apporta all'articolo 25-octies del decreto legislativo 231/2001 il reato di autoriciclaggio art 648-ter 1.

Caratteristica distintiva dei reati è che per considerarli tali non vi deve essere concorso nel reato di furto, rapina, truffa, usura, traffico di stupefacenti, eccetera, dal quale sono scaturiti il denaro o i beni oggetto di ricettazione, riciclaggio o reimpiego. Ne consegue che la responsabilità amministrativa dell'ente non sorge se la persona, ad essa appartenente, pone in essere le condotte di ricettazione, riciclaggio o reimpiego di denaro o beni provenienti da reati che ha

direttamente compiuto, o che ha concorso a compiere.

Si chiarisce che possono essere beni (o proventi) del reato i beni di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, tangibili o intangibili, e i documenti o gli strumenti legali, in qualsiasi forma compresa quella elettronica o digitale, che attestano il diritto di proprietà o altri diritti sui beni medesimi.

Secondo quanto emerso dall'attività di risk assessment le fattispecie di reato che maggiormente interessano potenzialmente il Confidi, con riferimento alle attività sensibili individuate, tra quelle indicate dall'art. 25 octies del Decreto, sono possibili, sia pure remotamente le seguenti:

7.2 Repertorio dei reati ed individuazione delle aree e funzioni aziendali a rischio

I reati presupposto potenziali riscontrati in azienda ex art 25 octies:

- art 648 - Ricettazione
- art 648 bis - Riciclaggio
- art 648 ter Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- art. 648 bis 1 - Autoriciclaggio

7.2.1 Art. 648 del codice penale Ricettazione

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni o con la multa da € 516 a € 10.329.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a € 516, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Pone in essere il reato di ricettazione chi acquista, riceve od occulta, o comunque si intromette nel fare acquistare, ricevere od occultare i proventi del delitto: ad esempio, chi acquista un motorino dal ladro, una partita di merce proveniente da un furto.

Il reato è ipoteticamente ipotizzabile per il Confidi.

Le occasioni di reato possono attenersi:

- ai rapporti con fornitori coinvolti in attività illecite ricadenti nella fattispecie per cui ci possa essere il rischio di acquisto, ricevimento od occultamento di beni provenienti da illecito;
- al ricevimento e reimpiego di capitali provento di attività illecita;
- all'impiego di capitali in attività economiche o finanziarie che vanno oltre l'oggetto sociale;
- al pagamento di prestazioni consulenziali o immateriali che possono a loro volta essere veicolo di riciclaggio di denaro

Considerazioni applicative

Il reato è astrattamente ipotizzabile per la Società.

Occasioni di reato

Ogni volta che si dovesse ricorrere ad acquisti fuori dalle procedure disposte.

Processi aziendali a rischio

Acquisti

Unità organizzative coinvolte:

Amministrazione

Assistenza tecnica

7.2.2 Art. 648 bis del codice penale Riciclaggio

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Il riciclaggio identifica le attività di ripulitura di proventi illeciti, mediante una serie di operazioni che consentono di nascondere la provenienza delittuosa e di trasformarli in capitali leciti da immettere sul mercato.

Lo scopo dell'incriminazione del reato di riciclaggio è quello di impedire che gli autori dei reati possano far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali ormai "depurati" e perciò investibili anche in attività economiche produttive lecite. La norma persegue anche l'obiettivo di scoraggiare la stessa commissione dei reati principali, mediante le barriere frapposte alla possibilità di sfruttarne i proventi.

L'art. 2, comma 1 del D.Lgs. 231/2007 recita "Ai soli fini del presente decreto le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:

- a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione".

La definizione di riciclaggio contenuta nel D.Lgs. 231/2007 innova la previgente disciplina stralciando la clausola di esclusione "fuori dei casi di concorso del reato", e quindi ricomprendendo anche la nozione di autoriciclaggio, ossia la condotta di colui che intenzionalmente utilizza e/o occulta i proventi derivanti dalla propria attività criminosa ovvero

da un reato al quale ha partecipato in concorso.

Considerazioni applicative

Il reato è ipotizzabile per la Società.

Occasioni di reato

Ogni volta che si dovesse incorrere nella fattispecie.

Processi aziendali a rischio

Erogazione garanzie

Unità organizzative coinvolte:

Filiali

In generale tutte

7.2.3 Art. 648 ter Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi in cui al secondo comma dell'art. 648. Si applica l'ultimo comma dell'art. 648”.

Fattispecie

Anche in questa fattispecie, è prevista la circostanza aggravante dell'esercizio di un'attività professionale ed è esteso ai soggetti di cui all'ultimo comma dell'art. 648, ma la pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

L'inserimento nel codice del delitto in esame nasce dal rilievo che i profitti della criminalità organizzata debbono essere contrastati tenendo conto di una duplice prospettiva: mentre in un primo momento occorre impedire che il c.d. “denaro sporco”, frutto dell'illecita accumulazione, venga trasformato in denaro pulito, in un secondo momento è necessario fare in modo che il capitale, pur così emendato dal vizio di origine, non possa trovare un legittimo impiego.

La condotta, espressa dall'inciso “*impiega in attività economiche o finanziarie*”, consente due rilievi. Da un lato il riferimento specifico alle attività finanziarie intende con evidenza coinvolgere la vasta cerchia di intermediari, bancari e non, i quali operano in questo campo. D'altro lato tale coinvolgimento, a titolo di concorso nel reato, è favorito dal verbo “impiegare” la cui accezione è per certo più ampia rispetto al termine “investire”, che suppone un impiego finalizzato a particolari obiettivi, ed esprime il significato di “usare comunque”.

Il richiamo al concetto di “attività” per indicare il settore di investimento (economia o finanza) consente di escludere la funzione meramente professionale (sanitaria, educativa, ecc.), dove ha assoluta prevalenza l'aspetto intellettuale (es.: costituzione di uno studio medico); non naturalmente quando essa si accompagni ad una struttura di tipo imprenditoriale (per esempio il denaro di illecita provenienza è impiegato nella costruzione e attrezzatura di una clinica

privata). Esclusi i profili sic et simpliciter professionali, è opportuno porre in rilievo che il termine in esame consente del pari di non comprendere nella sfera di operatività della norma gli impieghi di denaro od altre utilità che abbiano carattere occasionale o sporadico. Inoltre la funzione integrativa e, per così dire residuale dell'illecito in esame emerge dal rilievo che esso resta escluso, oltretutto, come indicato nel caso di concorso nei reati presupposti, altresì quando risultino realizzate le ipotesi criminose degli artt. 648 e 648-bis.

Considerazioni applicative**Occasioni di reato****Processi aziendali a rischio****Funzioni / Aree aziendali a rischio**

Valgono le medesime considerazioni sub art. 648.

7.2.4 Art. 648 bis - 1 Autoriciclaggio

"Chiunque impiega i proventi di un delitto non colposo in attività economiche o finanziarie, ovvero li impiega con finalità speculative, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 10.000 ad euro 100.000, se dal fatto deriva nocumento alla libera concorrenza, alla trasparenza e all'andamento dei mercati.

Se i proventi derivano da un delitto doloso per il quale è stabilita la pena della reclusione nel massimo fino a cinque anni, si applica la pena della reclusione fino a sei anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, bancaria o finanziaria.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica in ogni caso l'ultimo comma dell'articolo 648".

Fattispecie

L'Autoriciclaggio identifica le attività di ripulitura di proventi illeciti, mediante una serie di operazioni che consentono di nascondere la provenienza delittuosa e di trasformarli in capitali leciti da immettere sul mercato.

La norma punisce colui che dopo aver commesso o concorso a commettere un delitto non colposo impiega, sostituisce o trasferisce denaro beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

In virtù delle disposizioni di autoriciclaggio la responsabilità amministrativa dell'ente sorge se la persona, ad essa appartenente, pone in essere le condotte di riciclaggio o reimpiego di denaro o beni provenienti da reati che ha direttamente compiuto, o che ha concorso a compiere.

Anche in questa fattispecie, è prevista la circostanza aggravante dell'esercizio di un'attività professionale ed è esteso ai soggetti di cui all'ultimo comma dell'art. 648, ma la pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

L'inserimento nel codice del delitto in esame nasce dal rilievo che i profitti da reato debbono essere contrastati facendo in modo che il capitale non possa trovare un legittimo impiego.

L'impatto del nuovo reato riguarda, da un lato, la movimentazione dei flussi finanziari illeciti

provenienti dall'esterno della società (che devono essere «reinvestiti»/reimmessi nell'ente), dall'altro, il flusso delle provviste illecite formatesi all'interno dell'ente (c.d. «endogene» all'ente), a cui segua un'ulteriore condotta che sia di concreto ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa del bene, del denaro o dell'altra utilità oggetto del reato.

Considerazioni applicative

Il reato è ipotizzabile per la Società.

Occasioni di reato

Operazioni finanziarie o di investimento effettuate con denaro di provenienza delittuosa

Processi aziendali a rischio

Gestione del processo di acquisto

Gestione del processo di investimento

Gestione del processo di trasferimento di disponibilità e di transazioni finanziarie (con controparti)

Funzioni / Aree aziendali a rischio

Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale

Direzione

Amministrazione e Finanza

7.3 Attività sensibili nella Società

In generale si deve premettere che tutte le attività proprie di erogazione di garanzie devono considerarsi attività in cui potrebbe accadere un reato di riciclaggio a norma delle indicazioni delle ipotesi di rischio in ragione degli indici di anomalia proposti per le operazioni sospette.

7.4 Il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli, applicabili all'attività individuata, è stato definito utilizzando come riferimento la regolamentazione Antiriciclaggio emessa da Banca d'Italia alla quale in toto si rimanda.

Dal punto di vista dei presidi per il pieno rispetto di tutti gli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio si confermano e sono parte integrante del modello, nelle versioni aggiornate:

- Regolamento funzione antiriciclaggio;
- Procedura registrazione conservazione AUI;
- Procedura Segnalazione Operazioni Sospette;
- Procedura regolamento Funzione Antiriciclaggio;
- Regolamento antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo;
- Politiche di gestione rischio riciclaggio;
- Procedure di adeguata verifica.

La Società per la sua particolare attività presenta una accentuata sensibilità a tale reato in quanto è oggettivamente a rischio di illeciti. Va peraltro chiarito che la materia ha trovato già

ampia regolamentazione operativa nelle disposizioni applicative emesse da Banca d'Italia.

Principi generali di comportamento

Tutti i Destinatari del Modello adottano regole di condotta conformi ai principi contenuti nel Codice Etico del Confidi, nella parte dedicata ai principi e norme di condotta, che qui si intende integralmente richiamata nonché alla normativa in tema di antiriciclaggio.

Devono essere assunti i seguenti principi in tema di ricettazione:

- a) Verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari, sulla base di alcuni indicatori quali: dati pregiudizievoli pubblici, protesti, procedure concorsuali, informazioni commerciali sulla azienda, sui soci e sugli amministratori tramite società specializzate; entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori medi di mercato;
- b) Controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi. Tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie.
- c) Divieto di uso di denaro contante oltre limiti predeterminati e di importo esiguo nell'ambito di operazioni di cassa aziendale per spese minime;
- d) Selezione tecnica di fornitori con fissazione dei criteri di valutazione delle offerte nei contratti standard.
- e) Identificazione di una funzione responsabile della definizione delle specifiche tecniche e della valutazione delle offerte nei contratti standard.
- f) Identificazione di una unità responsabile dell'esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità.

Devono pertanto essere assunti i seguenti principi in tema di riciclaggio:

- obbligo di adeguata verifica della clientela, che consiste nell'identificazione e verifica dell'identità del cliente e dell'eventuale titolare effettivo, nonché nella raccolta di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto instaurato. Il patrimonio informativo raccolto sul cliente deve essere valutato in rapporto alla sua situazione economica, finanziaria e patrimoniale, nonché in relazione ai collegamenti significativi intrattenuti dal cliente stesso con altri soggetti;
- applicazione del c.d. approccio basato sul rischio, che prevede l'attribuzione al cliente di un livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sulla base dei parametri di riferimento prescelti;
- obbligo di applicare specifiche misure di adeguata verifica rafforzata descritte all'art. 28 del D.Lgs 231/2007 in presenza di un più elevato livello di rischio riciclaggio/finanziamento del terrorismo e nei casi previsti dalla legge come previsto nel manuale;
- obbligo di sottoporre l'operatività della clientela a monitoraggio continuo anche in base al livello di rischio riscontrato con riscontro degli indici di anomalia;
- obbligo di mantenere evidenza, mediante compilazione dell'AUI, dei rapporti continuativi e delle transazioni da chiunque effettuate per importi superiori ad una determinata soglia;
- divieto di trasferimento somme tra soggetti diversi di denaro e titoli;
- obbligo di segnalazione delle operazioni sospette per l'intera durata della relazione.

- devono essere adottati adeguati programmi di formazione del personale ritenuto esposto al rischio di riciclaggio.

Ci si avvale di procedure manuali per la selezione delle operazioni anomale sulla base di parametri quantitativi già esposti nelle disposizioni.

Inoltre, sempre al fine di prevenire eventuali comportamenti collusivi si terrà conto di eventuali atteggiamenti da parte dei collaboratori che possano costituire elemento di sospetto quali:

- stile di vita incompatibile in rapporto al proprio salario o alla propria posizione;
- riluttanza a usufruire delle ferie annuali contrattualmente previste;
- dedicazione di larga parte dell'attività alla gestione di un particolare cliente;
- documentazione raccolta dal dipendente sui rapporti aperti dalla clientela o sugli ordini effettuati dalla stessa risulta incompleta o mancante;

Devono pertanto essere assunti i seguenti principi in tema di autoriciclaggio:

Tax Control Framework, che costituisce strumento volto a prevenire le irregolarità fiscali e, di conseguenza, anche l'autoriciclaggio, scongiurando cioè il rischio che i proventi derivanti dalla commissione dei reati tributari possano essere autoriciclati nello svolgimento dell'attività economica, imprenditoriale o finanziaria delle società.

VIII. G - REATI IN TEMA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE RICHIAMATI DALL'ART. 25- novies DEL D.LGS. 231/2001.

8.1 Premessa

La Legge n° 99 del 23 luglio 2009 all'rt. 15 comma 7, lettera c) ha introdotto nell'articolo del Decreto Legislativo 231/2001 l'art. 25 novies, che integra la lista dei Reati Presupposto per la responsabilità degli Enti con i reati di violazione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

8.2 Repertorio dei reati ed individuazione delle aree e funzioni aziendali a rischio

I reati presupposto potenziali riscontrati in azienda ex art 25 novies:

- art 171 - legge 633/1941- Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio
- art 171 bis - Legge 633/1941

8.2.1 Art. 171 - legge 633/191 Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

Salvo quanto disposto dall'art. 171 bis e dall'articolo 171 ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

(...)

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

(...)

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La norma punisce la messa a disposizione con immissione in un sistema di reti telematiche, di opere dell'ingegno protette o parti di esse, mediante qualsiasi tipo di connessione. La tutela è estesa anche alle opere altrui non destinate alla pubblicità, la cui diffusione avviene con usurpazione della paternità dell'opera, deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima.

Considerazioni applicative

Il reato è astrattamente ipotizzabile per la Società

Occasioni di reato

Ogni volta che si dovesse incorrere nella fattispecie

Processi aziendali a rischio

Manutenzioni

Unità organizzative coinvolte:

ITC

Assistenza tecnica

8.2.2 Art. 171 bis - legge 633/191

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

La norma punisce ogni condotta di duplicazione di software che avvenga ai fini di profitto. Di conseguenza, è esposta al rischio di sanzione qualsiasi impresa che, per esempio, utilizzi

programmi non originali al fine di ottenere un risparmio oppure che, ed è un caso piuttosto diffuso, pratici l'installazione di un numero di copie del programma superiore a quello previsto dalla licenza d'uso. Anche il secondo comma dell'articolo in commento è pregnante, in quanto sanziona le violazioni delle disposizioni a protezione delle banche dati: l'impresa che a qualsiasi titolo gestisca una banca dati dovrà predisporre dei protocolli, per esempio, per la trasmissione a terzi di opere contenute in dette raccolte (tipico caso delle aziende farmaceutiche che offrono a medici, in consultazione, articoli di carattere scientifico).

Considerazioni applicative

Il reato è astrattamente ipotizzabile per la Società

Occasioni di reato

Ogni volta che si dovesse installare un sistema di macchine

La messa a disposizione di pubblicazioni riservate

Processi aziendali a rischio

Installazioni e Manutenzioni

Marketing

Unità organizzative coinvolte:

ITC

Assistenza tecnica

Marketing

8.3 Attività sensibili nella Società

Esaminata la struttura organizzativa di FIDIMPRESA FRIULVENETO e le mansioni attribuite ad ogni funzione aziendale e collaborazioni esterne si ritiene che tutte le aree aziendali, in quanto fornite di Personal Computer possano essere considerate aree di rischio.

8.4 Il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli, applicabili all'attività individuata, è stato definito utilizzando come riferimento le Linee guida ad oggi pubblicate dalle principali associazioni di categoria, nonché le *best practice* internazionali.

Si tratta di fattispecie che hanno perlopiù attinenza con determinati settori aziendali, quali telecomunicazioni, cinematografia ecc., lontani dall'attività in genere svolta dai Confidi. Tuttavia, non si esclude che taluni delitti violativi della proprietà intellettuale possano essere commessi.

Si dispone per l'espresso divieto, a carico degli esponenti aziendali, in via diretta, ed a carico dei collaboratori esterni, tramite apposite clausole contrattuali, di:

1. porre in essere comportamenti tali, da integrare le commissioni dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633 sopra descritti;
2. porre in essere comportamenti che, sebbene non risultino tali, da costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto in particolare di:

- a) abusivamente riprodurre, trasmettere o diffondere in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere scientifiche o didattiche, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- b) abusivamente fabbricare, importare, distribuire, vendere, noleggiare, cedere a qualsiasi titolo, pubblicizzare per la vendita o il noleggio, o detenere per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti coperti da licenze non acquistate;

E' compito dell'OdV monitorare che non emergano all'interno dell'azienda possibili rischi di commissione dei reati previsti dal presente capo e verificare che la società operi perché:

- si adotti e si preveda adeguata diffusione del Codice etico e comportamentale
- si programmi idonea formazione del personale
- si definisca e si regolamenti l'affidamento e la custodia degli strumenti informatici
- si definisca e si regolamenti i limiti di utilizzo degli strumenti informatici, contemplando di norma la sola possibilità di utilizzo per lo svolgimento delle attività lavorative e non per usi personali
- si dispongano regole sull'utilizzo di dispositivi e di credenziali di accesso e sulla loro utilizzazione, compreso l'uso delle aree dei server aziendali
- si definisca e regolamenti l'impiego della rete internet e della posta elettronica
- sia tracciato l'acquisto, l'installazione e l'utilizzo di software aziendali
- si preveda una procedura gestionale dell'utilizzo – previa corretta autorizzazione – di opere quali: fotografie, relazioni scientifiche, interviste ecc.) non di appartenenza dell'ente.

IX H. I DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO RICHIAMATI DALL'ART. 25-quater DEL D.LGS. 231/2001.

9.1 Premessa

L'art. 25-quater (*Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*) introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7 (*Ratifica della Convenzione internazionale contro il finanziamento del terrorismo*) prevede l'applicazione di sanzioni alla società i cui soggetti apicali o sottoposti compiano, nell'interesse dell'ente, delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali nonché delitti, diversi da quelli sopra indicati, "che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999".

La norma in esame è diversa dalle altre contenute nel d.lgs. 231/2001, in quanto non prevede un elenco chiuso e tassativo di reati alla cui commissione può conseguire la responsabilità dell'ente, ma si riferisce ad una generica categoria di fattispecie, accomunate dalla particolare finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico, rinviando, per la loro puntuale individuazione, al codice penale, alle leggi speciali e alla Convenzione di New York.

9.2 Repertorio dei reati ed individuazione delle aree e funzioni aziendali a rischio

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale.

Quanto alla categoria dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale, vengono innanzitutto in considerazione i delitti politici previsti dal codice penale, ossia quelli che offendono un interesse politico dello Stato, del cittadino o di Stati esteri: si tratta, in particolare, dei delitti contro la personalità interna ed internazionale dello Stato e contro gli Stati esteri, i loro Capi e i loro Rappresentanti, previsti ai capi I, II, III, IV e V del libro II, caratterizzati dall'essere commessi con finalità di terrorismo.

9.2.1 Art. 270-bis del c. p. Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

9.2.2. I delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti da leggi penali speciali.

In proposito vengono in considerazione i reati, di seguito indicati, previsti in materia da apposite leggi speciali:

- art. 1 della l. 15/1980: prevede un'aggravante, che si applica a qualsiasi reato, quando è commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. Ove pertanto un esponente della società consapevolmente supporti taluno nel compimento di un'operazione che costituisca reato, nella consapevolezza della finalità terroristica da questi perseguita, potrà far sorgere la responsabilità dell'ente nel cui interesse abbia agito. Come esempi di reati che, se commessi con finalità di terrorismo possono implicare la responsabilità della società, si indicano le fattispecie di:
 - riciclaggio (articolo 648-bis del codice penale) ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 648-ter del codice penale);
 - disposizioni in materia di ordine pubblico (articoli da 414 a 421 del codice penale), incolumità pubblica (articoli da 422 a 448 del codice penale), fede pubblica (articoli da 476 a 498 del codice penale) ed economia pubblica (articoli da 499 a 517 del codice penale);
 - reati in materia di ambiente, beni culturali, armi, sostanze stupefacenti.
- L. 342/1976: punisce i delitti contro la sicurezza della navigazione aerea.

- L. 422/1989: punisce i reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e i reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale.

9.2.3 I delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dalla Convenzione di New York.

Per quanto concerne i reati di cui alla Convenzione di New York, si rileva che quest'ultima punisce chiunque, illegalmente e dolosamente, fornisce o raccoglie fondi sapendo che gli stessi saranno, anche parzialmente, utilizzati per compiere:

- atti diretti a causare la morte o gravi lesioni di civili, quando con ciò si realizzi un'azione finalizzata ad intimidire una popolazione, o coartare un governo o un'organizzazione internazionale;
- atti costituenti reato ai sensi delle Convenzioni in materia di: sicurezza del volo e della navigazione; tutela del materiale nucleare; protezione di agenti diplomatici; repressione di attentati mediante uso di esplosivi.

Il richiamo operato dall'art. 25-quater a tale disposizione tende ad evitare lacune, mediante il rinvio ad atti internazionali.

Le ipotesi previste risultano comunque già riconducibili a reati previsti e puniti dal nostro ordinamento (codice penale e leggi speciali).

Considerazioni applicative

I reati di cui sopra sono astrattamente ipotizzabili per la Società, poiché la stessa non è proprietaria di immobili e non svolge attualmente attività finalizzata a consentire l'ingresso di una persona nel territorio dello Stato.

Processi aziendali a rischio

Mancata attuazione di misure di contrasto finanziario imposte da disposizioni normative, comunitarie e nazionali. Assunzione di personale coinvolto in iniziative illecite.

Funzioni / Aree aziendali a rischio

Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale
Addetti

9.3 Attività sensibili nella Società

L'analisi dei processi aziendali della Società, svolta nel corso del progetto, ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-quater del d.lgs. 231/2001. Qui di seguito vengono indicate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico:

- a) Stipulazione di contratti di garanzia con controparti considerate a rischio.
- b) Assunzione di personale.
- c) Gestione delle transazioni finanziarie.

9.4 Il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli, applicabili alle attività individuate, è il medesimo dell'antiriciclaggio per evitare di entrare in rapporto con un terrorista.

Per le attività sensibili sono stati individuati in aggiunta a quanto previsto per l'antiriciclaggio i seguenti standard di controllo specifici.

Divieto di:

- a) intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti o atti con persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse;
- b) concedere utilità a persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse;
- c) assumere persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse.

Divieto di:

- a) utilizzo del contante o altro strumento finanziario al portatore, per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie, nonché il divieto di utilizzo di conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia;
- b) operare senza:
 - (i) utilizzo di operatori finanziari abilitati per la realizzazione di ciascuna delle operazioni di cui alla precedente lettera a);
 - (ii) richiedere preventivamente e ottenere dalle controparti una attestazione sulla provenienza non delittuosa del denaro, dei beni, o delle altre utilità oggetto di trasferimento, sostituzione e/o impiego in attività economico/finanziarie;
 - (iii) utilizzare esclusivamente, nell'ambito della gestione delle transazioni finanziarie, operatori che attestino di essere muniti di presidi manuali e informatici e/o telematici atti a prevenire fenomeni di riciclaggio.

X. I - REATI TRIBUTARI

10.1 Premessa

La legge di conversione 157 del 19.12.2019 del d.l. 26.10.2019 n. 124 all'art. 39 ha esteso la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche alla commissione di reati tributari in relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 aggiungendo pertanto l'art. 25-quinquiesdecies (Reati tributari) al d.lgs. 231/2001.

In particolare, la società può essere chiamata a rispondere nei casi di commissione dei reati in materia tributaria con sanzioni pecuniarie ed interdittive e se il risultato del reato è di forte profitto con una maggiorazione di pena di un terzo.

A tale scopo, si è ritenuto opportuno prevedere, nell'ambito dei protocolli generali e speciali relativi a tali reati, obblighi informativi a favore dell'Organismo a carico degli esponenti societari.

10.2 Repertorio dei reati ed individuazione delle aree e funzioni aziendali a rischio

I reati presupposto ex art 25 quinquiesdecies sono:

- a) delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art 2 comma 1 del d.l. 10/3/2000 n° 74
- b) delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del dl 10/3/2000 n°74
- c) delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, dl 10/3/2000 n°74;
- d) delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, dl 10/3/2000 n°74;
- e) delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, dl 10/3/2000 n°74
- f) delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, dl 10/3/2000 n°74
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, dl 10/3/2000 n°74

10.2.1 Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art 2 comma 1 del d.l. 10/3/2000 n° 74

E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Fattispecie

Si tratta di un reato, per la cui commissione non è richiesta la qualifica di amministratore, direttore generale, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, sindaco o liquidatore ma chiunque intenda evadere le imposte sui redditi e l'iva e abbia la possibilità di produrre dichiarazioni annuali relative a dette imposte indicando elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

La condotta criminosa è duplice e si concretizza:

1. nell'utilizzo di fatture o documenti relativamente a fatti materiali rilevanti inesistenti.
2. nella formazione di una dichiarazione fasulla avvalendosi di elementi passivi fittizi.

Considerazioni applicative

Il reato non è ipotizzabile per la Società in quanto la società non detrae l'iva e non è soggetto ires ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 269/2003 comma 46.

10.2.2 Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del dl 10/3/2000 n°74

2 bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni

Fattispecie

Si tratta di un reato che attiene a quanto è stato disposto dal comma 1 del medesimo art 2 per cui è prevista una pena inferiore se gli elementi passivi sono inferiori a centomila euro.

Considerazioni applicative

Il reato non è ipotizzabile per la Società in quanto la società non detrae l'iva e non è soggetto ives ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 269/2003 comma 46.

10.2.3 Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, del dl 10/3/2000 n°74**Art. 3 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici**

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da ((tre a otto)) anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Fattispecie

Si tratta di un reato che completa la gamma dei possibili intendimenti delittuosi in tema di evasione fiscale.

Rientra nella fattispecie la registrazione in contabilità di una fattura recante lo stesso numero e data di una diversa fattura di importo superiore non annotata nelle scritture contabili. E' stato ritenuto tale comportamento ingannatorio dell'amministrazione finanziaria tale da indurre in errore i verificatori (Cass.Sez.3n.37127/017).

Es. Nell'ambito del consolidato fiscale nazionale è stato ritenuto integrato il reato di cui all'art.3 la errata e fraudolenta dichiarazione della consolidante (Cass.Sez.3n.1673/2017) in relazione al tenore letterale dell'art.3 dove si parla di dichiarazioni (conseguentemente le soglie di punibilità si verificano in relazione alla dichiarazione della consolidante). Sia la consolidante che la consolidata assumono la veste di contribuenti e quindi possono concorrere al reato di cui all'art.3 (Cass.Sez.3n. 43899/2013). Infatti gli elementi attivi e passivi fittizi si realizzano in capo alla consolidata.

Considerazioni applicative

Il reato non è ipotizzabile per la Società in quanto la società non detrae l'iva e non è soggetto ires ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 269/2003 comma 46.

10.2.4 Delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, del dl 10/3/2000 n°74**Art. 8. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**

1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di piu' fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

((2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.))

Fattispecie

Si tratta di un reato di produzione di fatture false per consentire ad altri l'evasione fiscale.

Considerazioni applicative

Il reato non è ipotizzabile per la Società in quanto la società non detrae l'iva e non è soggetto ires ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 269/2003 comma 46.

10.2.5 Delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, del dl 10/3/2000 n°74**Art. 8. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, e' inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni."

Fattispecie

Si tratta di un reato di produzione di fatture false o certificazioni fasulle per consentire ad altri l'evasione fiscale su importi inferiori a centomila.

Considerazioni applicative

Il reato non è ipotizzabile per la Società in quanto la società non detrae l'iva e non è soggetto ires ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 269/2003 comma 46

10.2.6 Delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, del dl 10/3/2000 n°74**Art. 10. Occultamento o distruzione di documenti contabili**

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui e' obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Fattispecie

Si tratta di occultamento o distruzione di scritture contabili o di documenti la cui conservazione è obbligatoria per impedire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Considerazioni applicative

Il reato non è ipotizzabile per la Società in quanto la società non detrae l'iva e non è soggetto ired ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 269/2003 comma 46.

10.2.7 Delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, del dl 10/3/2000 n°74***Art 11 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte***

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore a lire cento milioni, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

(es vendita o spossessamento di beni per sottrarre attivo alle sanzioni)

Fattispecie

Si tratta di alienazione di beni propri o di terzi idonei a rendere inefficace la procedura coattiva.

Occasioni di reato

Non configurabile

Processi aziendali a rischio

Non configurabile

E' compito dell'OdV monitorare che non emergano all'interno dell'azienda possibili rischi di commissione dei reati previsti dal presente capo e verificare che FIDIMPRESA FRIULVENETO operi di conseguenza.

ALLEGATO A
Dichiarazione
MOD. CONSULENTE

Il sottoscritto,

Nome e Cognome:

N. matricola:

in qualità di Consulente nominato in data .../.../ .../.../ .../.../.../.../... in relazione alla seguente categoria di operazioni:.....

dichiara

- di essere pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'incarico, con particolare ma non esclusivo riferimento alle procedure interne che lo riguardano come da estratto; e

si impegna

- a non commettere alcuno dei reati considerati dal d. lgs. n. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni e a non commettere violazioni delle procedure interne e dei protocolli del modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società, come descritti o riferiti nel Modello; e
- a fornire al Responsabile e all'Organismo, a loro semplice richiesta, qualsiasi informazione o documentazione necessaria o opportuna in relazione alla suddetta categoria di Operazioni.

.....

Data

.....

Firma del Consulente

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA

(da compilarsi a cura dell'Organismo di Vigilanza)

Il sottoscritto, in qualità di membro dell'Organismo di Vigilanza, dichiara di aver ricevuto il presente modulo.

.....

Data

.....

Firma

ALLEGATO B**Dichiarazione
MOD. PARTNER**

Il sottoscritto,

Denominazione:

Sede:.....

rappresentante.....

in qualità di partner commerciale della Società in relazione alla seguente categoria di Operazioni:.....

dichiara

- di essere pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle Operazioni; e
-

si impegna

- a improntare i comportamenti finalizzati all'attuazione dell'iniziativa comune alla Società a principi di trasparenza e di correttezza e nella più stretta osservanza delle disposizioni del Decreto; e
- a fornire al Responsabile e all'Organismo di Vigilanza della Società, a loro semplice richiesta, qualsiasi informazione o documentazione necessaria o opportuna in relazione alla suddetta categoria di Operazioni.

.....

.....

Data

Firma del Partner

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA

(da compilarsi a cura dell'Organismo di Vigilanza)

Il sottoscritto, in qualità di membro dell'Organismo di Vigilanza, dichiara di aver ricevuto il presente modulo.

.....

.....

Data

Firma